Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 236

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 31 agosto 1977 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 agosto 1977, n. **630.**

Contributo straordinario all'Ente autonomo « Mostra mercato nazionale dell'artigianato » di Firenze per il completamento della nuova sede.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'ente autonomo « Mostra mercato nazionale dell'artigianato », con sede in Firenze, è concesso un contributo straordinario di lire 3.000 milioni, da utilizzare per il completamento dei lavori di costruzione e di sistemazione della nuova sede nel comprensorio della Fortezza da Basso.

Art. 2.

Il contributo straordinario di cui al precedente articolo verrà erogato in ragione di lire 1 miliardo per ciascun esercizio finanziario 1977-1978-1979.

Le somme occorrenti per l'erogazione del contributo straordinario sono stanziate sul capitolo 2072 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'esercizio finanziario 1977 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1977, si farà fronte con riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1977

LEONE

ANDREOTTI — DONAT-CATTIN — STAMMATI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 8 agosto 1977, n. **631.**

Limitazioni generali di velocità per i veicoli a motore.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sulle autostrade, sulle strade con caratteristiche autostradali, sulle strade statali, provinciali e comunali esterne agli abitati possono essere stabiliti, con de-

creto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per i trasporti, sentiti i Ministri per l'interno e per l'industria, il commercio e l'artigianato, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, limiti massimi generali di velocità.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per i trasporti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, saranno stabiliti i tipi di veicoli con ridotte prestazioni, individuati mediante la cilindrata o la velocità massima o da ambedue, per i quali è prescritta una velocità massima inferiore ai limiti massimi generali.

I limiti di cui al presente articolo potranno essere ridotti su particolari tratti di autostrade e di strade sulle quali non sussistono adeguate condizioni di sicurezza, con le procedure previste dalle vigenti disposizioni in materia.

Art. 2.

I limiti massimi di velocità saranno segnalati solo ai posti di frontiera ed in corrispondenza delle uscite da aree portuali, aeroportuali e da terminali « auto + treno » ed « auto al seguito », con le modalità che saranno stabilite dal decreto di cui al primo comma del precedente articolo 1.

Art. 3.

Limiti di velocità inferiori a quelli massimi generali saranno indicati mediante i prescritti segnali.

Art. 4.

I veicoli per i quali è prescritta una velocità massima inferiore ai limiti massimi generali previsti dall'articolo 1 della presente legge, dovranno recare l'indicazione delle velocità consentite per mezzo di numeri indicati in modo ben visibile nella parte posteriore dei veicoli stessi.

Restano ferme tutte le altre limitazioni di velocità più restrittive per categorie particolari di veicoli, imposte da provvedimenti o disposizioni vigenti.

Art. 5.

Il comma ottavo dell'articolo 103 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

« Chiunque supera di non oltre 10 chilometri-ora i limiti massimi di velocità consentiti è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 40.000 ».

Il comma nono dello stesso articolo 103 è sostituito dal seguente:

« Chiunque supera di oltre 10 chilometri-ora i limiti massimi di velocità consentiti è punito con l'ammenda da L. 100.000 a L. 600.000 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1977

LEONE

ANDREOTTI — GULLOTTI — COSSIGA — RUFFINI — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 8 agosto 1977, n. **632**.

Modifiche ed integrazioni alla legge 26 novembre 1973, n. 883, sulla disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 9 della legge 26 novembre 1973, n. 883, è sostituito dal seguente:

« L'etichettatura prevista dalla presente legge consiste nel riportare l'indicazione della ragione sociale o del marchio registrato del produttore di fibre o del fabbricante o dell'importatore o del commerciante (grossista o dettagliante), nonchè la denominazione delle fibre con le percentuali elencate in ordine decrescente ».

Art. 2.

Dopo il primo comma dell'articolo 13 della legge 26 novembre 1973, n. 883, è aggiunto il seguente comma:

« Quando i prodotti tessili sono commercializzati muniti di etichetta o contrassegno l'obbligo di cui al precedente primo comma e le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 8, possono essere assolti, previo accordo con l'acquirente, dichiarando nella fattura che i prodotti sono stati consegnati dal venditore etichettati o contrassegnati a norma della legge ».

Al terzo comma dell'articolo 13 della legge 26 novembre 1973, n. 883, le parole: « comma precedente » sono sostituite dalle seguenti: « commi precedenti ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1977

LEONE

ANDREOTTI — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 giugno 1977, n. **633**.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di farmacia dell'Università di Napoli alla medesima facoltà dell'Università di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di chimica farmaceutica e tossicologica della facoltà di farmacia dell'Università di Napoli;

Vista la deliberazione della facoltà di farmacia della Università di Sassari, adottata il 30 giugno 1976, con cui si propone che il posto di cui sopra venga assegnato alla cattedra di chimica farmaceutica e tossicologica della stessa facoltà al fine di garantire il proseguimento delle ricerche su sostanze naturali di piante endemiche della Sardegna, valendosi di un esperto di risonanza magnetica nucleare, quale è il dott. Giuseppe Paglietti;

Vista la deliberazione della facoltà di farmacia della Università di Napoli, adottata il 29 luglio 1976, che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di chimica farmaceutica e tossicologica della facoltà di farmacia dell'Università di Sassari;

Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di chimica farmaceutica e tossicologica della facoltà di farmacia dell'Università di Napoli, con il decreto del Presidente della Repubblica n. 100 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dal dott. Giuseppe Paglietti e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla medesima cattedra della facoltà di farmacia dell'Università di Sassari;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di chimica farmaceutica e tossicologica della facoltà di farmacia dell'Università di Napoli, con il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, è attribuito, unitamente al titolare dott. Giuseppe Paglietti, alla cattedra omonima della facoltà di farmacia dell'Università di Sassari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1977
Registro n. 92 *Istruzione, foglio n.* 42

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 giugno 1977, n. **634.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Catania e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 51, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia, è modificato nel senso che l'insegnamento di oncologia sperimentale muta denominazione in quella di oncologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1977
Registro n. 92 *Istruzione, foglio n.* 38

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1977, n. **635.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo, in Lari.

N. 635. Decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo, in frazione Cevoli del comune di Lari (Pisa).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *agosto* 1977
Registro n. 19 *Interno, foglio n.* 117

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1977, n. **636.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa di S. Domenico, in Bitonto.

N. 636. Decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa di S. Domenico, in Bitonto (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *agosto* 1977
Registro n. 19 *Interno, foglio n.* 118

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1977, n. **637.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Matteo apostolo e di S. Lorenzo martire, in Pesaro.

N. 637. Decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Pesaro 1° aprile 1975, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Matteo apostolo, in località Roncaglia del comune di Pesaro, e di S. Lorenzo martire, in località Case Bruciate dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *agosto* 1977
Registro n. 19 *Interno, foglio n.* 116

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1977, n. **638.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Maria Assunta e di S. Giacomo maggiore apostolo, in Licciana Nardi.

N. 638. Decreto del Presidente della Repubbica 6 luglio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Apuania 1° ottobre 1976, integrato con dichiarazione di pari data, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Maria Assunta, in frazione Monti del comune di Licciana Nardi (Massa Carrara), e di S. Giacomo maggiore apostolo, in frazione Pontebosio dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *agosto* 1977
Registro n. 19 *Interno, foglio n.* 115

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno **1977.**

Dimissioni dalla carica di un agente di cambio presso la borsa valori di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1948, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 196, con il quale il rag. Erminio Combi è stato nominato, tra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Milano;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1969, registro n. 7 Tesoro, foglio n. 204, con il quale il predetto agente di cambio è stato collocato fuori ruolo;

Vista la dichiarazione in data 3 dicembre 1976, con la quale il rag. Erminio Combi ha presentato le dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Milano;

Visti i pareri favorevoli per l'accoglimento delle dimissioni di cui sopra espressi dall'ispettore del Tesoro presso la borsa valori di Milano, dal comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla deputazione della borsa medesima:

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni presentate dal rag. Erminio Combi dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Milano, a decorrere dal 31 dicembre 1976.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1977

LEONE

STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *agosto* 1977
Registro n. 18 *Tesoro, foglio n.* 10

(9256)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1977.

Incarichi di vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari e modifica di circoscrizioni territoriali.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, che disciplina il servizio di vigilanza sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari;

Visto il regolamento di esecuzione approvato col regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361;

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1968, registro n. 6, foglio n. 248, con il quale vennero incaricati, tra gli altri, ad esercitare la vigilanza nella repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, il laboratorio di chimica agraria annesso all'Università degli studi di Bologna per le province di Bologna, Ferrara, Forlì, Pesaro e Ravenna ed il laboratorio di chimica agraria annesso all'Università degli studi di Pisa per le province di Grosseto, La Spezia, Livorno, Lucca, Massa-Carrara e Pisa;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1970, registro n. 17, foglio n. 110, col quale venne incaricato della predetta vigilanza il laboratorio chimico merceologico della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Firenze per le province di Arezzo, Firenze, Pistoia e Siena;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1972, registro n. 27, foglio n. 311, con il quale vennero modificate le circoscrizioni territoriali del laboratorio di chimica agraria annesso all'Università degli studi di Perugia e dell'isti-

tuto sperimentale per l'elaiotecnica, con il trasferimento dall'uno all'altro della competenza sulla provincia di Ascoli Piceno;

Riconosciuta, tra l'altro, la necessità di apportare modifiche alle circoscrizioni territoriali di alcuni istituti delegati ad esercitare l'attività di vigilanza, di trasferire l'attività stessa da alcuni istituti attualmente delegati ad altri enti, nonché di organizzare in forma più funzionale il controllo delle sementi;

Decreta:

Il laboratorio chimico merceologico della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Firenze estende la propria attività anche sulla circoscrizione di competenza del laboratorio di chimica agraria dell'Università degli studi di Pisa al quale, pertanto, viene revocato l'incarico di vigilanza ad esso conferito col decreto ministeriale 2 febbraio 1968 indicato nelle premesse. La competenza territoriale del laboratorio chimico merceologico di Firenze si svolgerà, pertanto, sulle province di Arezzo, Firenze, Grosseto, La Spezia, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia e Siena.

Il laboratorio di chimica agraria annesso alla Università degli studi di Perugia estende la propria attività di vigilanza anche sulle province di Pesaro e di Ascoli Piceno, sottraendole alla competenza, rispettivamente, del laboratorio di chimica agraria di Bologna e dell'istituto sperimentale per l'elaiotecnica di Pescara, ai quali erano state assegnate con i decreti citati nelle premesse. La competenza territoriale del laboratorio di chimica agraria di Perugia si svolgerà, pertanto, sulle province di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Perugia, Pesaro-Urbino e Terni.

L'istituto di agronomia della facoltà di agraria della Università degli studi di Pisa è incaricato, nella qualità di istituto principale, della vigilanza sulle sementi ed all'effettuazione delle analisi botaniche per le regioni Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Marche.

E' revocato l'incarico di vigilanza per la stessa materia agli osservatori per le malattie delle piante di Pavia e Verona ed agli istituti di agronomia delle facoltà di agraria di Bologna, Firenze e Perugia.

L'istituto sperimentale per l'orticoltura di Salerno è incaricato, nella qualità di istituto principale, della vigilanza sulle sementi ed all'effettuazione di analisi botaniche per le regioni Lazio, Abruzzi, Molise, Campania, Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia e Sardegna. L'istituto medesimo si avvarrà della collaborazione dell'osservatorio per le malattie delle piante di Roma e dell'istituto di agronomia della facoltà di agraria dell'Università degli studi di Napoli.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1977

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1977
Registro n. 14 Agricoltura, foglio n. 5

(9306)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1977.

Dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore produzione delle pietrine e parti staccate di orologi, in provincia di Novara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore produzione delle pietrine e parti staccate di orologi, in provincia di Novara, sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza della crisi economica;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore delle maestranze di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore produzione delle pietrine e parti staccate di orologi, in provincia di Novara.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° giugno 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(9200)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1977.

Rinnovo della commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1947, con il quale si è provveduto alla ricostituzione della commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Genova;

Viste le note n. 11032 in data 8 novembre 1976 e n. 3441 in data 29 aprile 1977, con cui l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Genova

rappresenta la necessità di rinnovare la composizione della commissione predetta e comunica, a tal fine, i nominativi designati dalle locali associazioni sindacali interessate;

Decreta:

La commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Genova è rinnovata come segue:

Barlocco dott.ssa Iose, Carosi dott. Giuseppe, De Lorenzis dott. Giovanni, Leoncini Elio Giovanni e Micucci dott. Lino, in rappresentanza degli industriali;

Bottaro Renato, Camoirano Pio, Ghelli Ubaldo, Mancinelli Giorgio e Sangiorgi Luciana, in rappresentanza degli impiegati dell'industria.

Roma, addì 15 luglio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(9202)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1977.

Sostituzione di un membro della commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Parma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento di previdenza per gli impiegati della industria;

Visto il proprio decreto in data 14 maggio 1948, con il quale fu provveduto alla ricostituzione della commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Parma;

Vista la nota n. 3202 del 30 agosto 1976, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Parma, comunica che la locale unione industriali ha designato quale proprio rappresentante il dott. Costantino Fadda in sostituzione del dott. Antonio Erenda, dimissionario;

Decreta:

Il dott. Costantino Fadda è chiamato a far parte della commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Parma in sostituzione del dott. Antonio Erenda.

Roma, addì 15 luglio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(9204)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1977.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Abruzzo, in Roseto degli Abruzzi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 29 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 29 marzo 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Abruzzo, con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo), con effetto dal 1° gennaio 1976;

Visti i decreti ministeriali 22 luglio 1976, 10 novembre 1976 e 10 marzo 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Abruzzo, con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo), è prolungata a ventiquattro mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(9197)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1977.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cooperativa confezioni La Copparese Unità e Progresso S.r.l., in Copparo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 21 dicembre 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Cooperativa confezioni La Copparese Unità e Progresso S.r.l. di Copparo (Ferrara), con effetto dal 1° aprile 1976;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cooperativa confezioni La Copparese Unità e Progresso S.r.l., di Copparo (Ferrara), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(9176)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1977.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cooperativa confezioni La Copparese Unità e Progresso S.r.l., in Copparo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 21 dicembre 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Cooperativa confezioni La Copparese Unità e Progresso S.r.l. di Copparo (Ferrara), con effetto dal 1° aprile 1976;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cooperativa confezioni La Copparese Unità e Progresso S.r.l. di Copparo (Ferrara), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(9177)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1977.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nel porto di Palermo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 10 luglio 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali operanti nel porto di Palermo, con effetto dal 26 ottobre 1973;

Visti i decreti ministeriali 26 luglio 1975 e 23 ottobre 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nel porto di Palermo è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1977

Il Ministro: ANSELMI

(9178)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1977.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nel porto di Palermo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 10 luglio 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali operanti nel porto di Palermo, con effetto dal 26 ottobre 1973;

Visti i decreti ministeriali 26 luglio 1975, 23 ottobre 1975 e 3 agosto 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nel porto di Palermo è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1977

Il Ministro: ANSELMI

(9179)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1977.
Revisione generale delle autorizzazioni all'imbarco quale medico di bordo, rilasciate fino al mese di dicembre 1972.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il regolamento per la sanità marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e successive modifiche;

Ritenuto di dover procedere ad una revisione delle autorizzazioni all'imbarco di medico di bordo;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta la revisione generale delle autorizzazioni all'imbarco quale medico di bordo rilasciate fino al mese di dicembre 1972.

Art. 2.

I sanitari interessati dovranno presentare o far pervenire entro il termine di centottanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al Ministero della sanità - Direzione generale servizi igiene pubblica - Divisione II - Via Liszt, 34 - Roma, domanda redatta sulla prescritta carta da bollo, con la esatta indicazione del domicilio o recapito.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale ricevente.

Nella domanda l'interessato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di godere dei diritti politici;

c) di essere iscritto in un albo dell'ordine dei medici chirurghi con l'indicazione della provincia e del numero di iscrizione.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1) decreto di autorizzazione all'imbarco come medico di bordo;

2) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune di residenza su carta da bollo;

3) certificato penale su carta da bollo.

I certificati di cui ai numeri 2) e 3), se non prodotti spontaneamente dagli interessati, verranno richiesti d'ufficio;

4) certificato medico, su carta da bollo rilasciato dal medico di porto o da un medico provinciale attestante l'idoneità fisica della gente di mare.

I certificati di cui sopra dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ad eccezione del certificato medico che dovrà essere rilasciato in data non anteriore ad un mese.

Roma, addì 5 agosto 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(9175)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1977.
Determinazione dei requisiti tecnici sulle case di cura private.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 51 della legge 12 febbraio 1969, n. 132, concernente la determinazione dei requisiti sulle case di cura private;

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, che riserva allo Stato la normativa tecnica relativa alle case di cura private;

Udito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione II, 8 marzo 1977, n. 1707/75;

Ritenuto di approvare le norme relative alla determinazione dei requisiti tecnici sulle case di cura private;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'allegato provvedimento, relativo alla determinazione dei requisiti tecnici sulle case di cura private, composto di quarantaquattro articoli.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed entrerà in vigore lo stesso giorno della pubblicazione.

Roma, addì 5 agosto 1977

Il Ministro: DAL FALCO

DETERMINAZIONE DEI REQUISITI SULLE CASE DI CURA PRIVATE, AI SENSI DELL'ART. 51 DELLA LEGGE 12 FEBBRAIO 1968, N. 132 E DELL'ART. 6 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 GENNAIO 1972, N. 4.

Capitolo I

GENERALITÀ

Art. 1.
Definizione

Agli effetti delle presenti norme sono case di cura private gli stabilimenti sanitari gestiti da privati, persone fisiche o giuridiche, che provvedono al ricovero di cittadini italiani o stranieri ai fini diagnostici, curativi o riabilitativi.

Art. 2.
Autorizzazione all'apertura

L'autorizzazione all'apertura di case di cura private ed all'ampliamento o trasformazione delle medesime viene rilasciata dai competenti organi regionali, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, secondo le modalità di cui all'art. 52 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e nel rispetto delle norme stabilite dal presente decreto.

In caso di inadempienze alle disposizioni di legge e alle condizioni inserite nell'atto di autorizzazione, i competenti organi regionali possono diffidare il titolare della casa di cura ad eliminarle, entro un congruo termine tassativo. Trascorso detto termine viene ordinata la chiusura della casa stessa, fino a quando non vengono rimosse le cause che hanno determinato il provvedimento.

Nel caso di reiterate infrazioni gli organi regionali possono revocare l'autorizzazione all'apertura.

Art. 3.
Tipologia delle case di cura

Le case di cura si distinguono in:

a) case di cura medico-chirurgiche generali (che ricoverano ammalati di forme morbose pertinenti alla medicina generale, alla chirurgia generale ed a specialità mediche e chirurgiche);

b) case di cura mediche (che ricoverano ammalati di forme morbose pertinenti alla medicina generale ed a specialità mediche);

c) case di cura chirurgiche (che ricoverano ammalati di forme morbose pertinenti alla chirurgia generale ed a specialità chirurgiche);

d) case di cura polispecialistiche (che ricoverano ammalati di forme morbose pertinenti a due o più specialità, tutte rientranti nell'ambito della medicina generale oppure della chirurgia generale);

e) case di cura monospecialistiche (che ricoverano ammalati di forme morbose pertinenti ad una sola specialità, medica o chirurgica);

f) case di cura ad indirizzo particolare (neuropsichiatriche, sanatoriali, preventoriali, per la riabilitazione funzionale, etc.).

Le norme stabilite dal presente decreto si applicano a tutte le case di cura private, salvo quanto previsto specificamente da singoli articoli per determinati tipi di esse.

La capacità ricettiva minima delle case di cura private è fissata come segue:

per le case di cura medico-chirurgiche generali: 150 posti-letto;

per le altre case di cura: 50 posti-letto.

Capitolo II

NORME COSTRUTTIVE

Art. 4.

Progettazione

Ogni progetto per la costruzione, l'ampliamento e la trasformazione di case di cura private, redatto da un ingegnere o architetto, deve essere approvato dai competenti organi regionali, fatta salva l'osservanza delle norme edilizie comunali, e deve essere corredato dagli elaborati grafici comprendenti tutti gli elementi orografici, architettonici, costruttivi, impiantistici e strutturali esecutivi.

Il progetto deve, inoltre, essere corredato da una relazione tecnico-sanitaria, redatta dal progettista e da un medico esperto in igiene e tecnica ospedaliera, in cui deve essere dettagliatamente specificato quanto segue:

a) la località prescelta, l'area disponibile, i criteri di scelta dell'area stessa e le sue caratteristiche;

b) le modalità di utilizzazione dell'area;

c) il tipo di attività a cui la casa di cura privata è destinata;

d) il numero e la aggregazione degli edifici, i criteri di distribuzione e di destinazione dei locali e le loro caratteristiche;

e) la capacità ricettiva complessiva e delle singole unità di degenza;

f) le caratteristiche degli impianti sanitari e tecnologici.

Art. 5.

Area

La scelta dell'area deve avvenire nel rispetto delle norme urbanistiche emanate dalle competenti autorità.

La casa di cura deve essere ubicata in zona salubre, esente da inquinamenti atmosferici, da rumorosità moleste e da ogni altra causa di malsania ambientale.

La superficie totale dell'area, fatte salve le prescrizioni per alcuni tipi di case di cura di cui agli articoli 35, 36, 37 del presente decreto, non deve essere inferiore a 100 metri quadrati per posto-letto. La superficie coperta del piano terreno non deve essere superiore ad un quinto dell'area totale.

Almeno 15 metri quadrati per posto-letto devono essere destinati a parco e giardino, e comunque devono essere previste aree riservate al parcheggio delle autovetture in misura non inferiore a 1 metro quadrato ogni 15 metri cubi costruiti fuori terra.

Art. 6.

Approvvigionamento idrico

La dotazione idrica delle case di cura non deve essere inferiore a 300 litri di acqua potabile al giorno per posto-letto; da tale dotazione è escluso il fabbisogno non destinato alle dirette esigenze umane (impianto di riscaldamento, giardinaggio, etc.).

La casa di cura deve essere dotata di una riserva di acqua potabile non inferiore a 500 litri per posto-letto, realizzata mediante serbatoi nei quali sia assicurato un sufficiente ricambio giornaliero.

Art. 7.

Smaltimento dei rifiuti solidi

Il direttore sanitario provvede a che i rifiuti solidi che costituiscono pericolo d'infezione (bende, piccoli pezzi anatomici, etc.) siano inceneriti nell'ambito della casa di cura.

I rifiuti solidi che non costituiscono pericolo di infezione sono smaltiti a cura del competente servizio comunale.

La raccolta dei rifiuti deve essere effettuata a mezzo di contenitori a perdere. Per quanto riguarda le caratteristiche dei camini, ed in genere dei forni di incenerimento, gli impianti devono essere conformi alle prescrizioni della legge 13 luglio 1966, n. 615 e del suo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391.

Art. 8.

Smaltimento dei rifiuti liquidi

I liquami devono essere convogliati in una fognatura razionale che può essere collegata con la fognatura cittadina.

In difetto di questa, o quando essa non dia garanzie per un appropriato smaltimento, i liquami devono essere convogliati in apposito impianto di depurazione biologica, approvato dalla competente autorità sanitaria, la quale, può disporre che i liquami stessi siano sottoposti a procedimenti di disinfezione prima di essere immessi nella rete urbana o in un corso d'acqua.

Art. 9.

Smaltimento dei rifiuti radioattivi

I metodi di smaltimento dei rifiuti radioattivi devono essere preventivamente approvati dai competenti organi regionali, ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4 ed in conformità del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Art. 10.

Caratteristiche costruttive e requisiti delle camere di degenza

Lo sviluppo in altezza e i distacchi dei fabbricati devono essere conformi alle norme stabilite dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti locali.

In tutti gli ambienti destinati alla degenza ed al soggiorno dei ricoverati deve essere assicurata l'illuminazione naturale, mediante finestre apribili all'esterno, e una adeguata aerazione.

Negli edifici a più di un piano devono essere previsti elevatori in numero adeguato ai flussi di traffico e comunque separati per lettighe ed ammalati, per personale e visitatori, per materiale pulito e vitto, per materiale sporco.

I corridoi destinati al transito dei ricoverati devono essere larghi almeno m. 2,30; quelli destinati ad altri servizi almeno m. 2.

Devono essere previste scale a tenuta di fumo per la evacuazione rapida dei malati e del personale. Tali scale devono essere raggiungibili da qualunque settore della casa di cura in caso di emergenza.

In tutte le scale le alzate non devono essere superiori a cm. 16 con pedate in relazione; le rampe devono essere rettilinee e i pianerottoli rettangolari, di larghezza non inferiore a m. 1,60, per consentire il transito con barelle.

Le camere di degenza devono essere munite di dispositivi atti a consentire l'oscuramento.

Devono essere adottati provvedimenti adeguati per la protezione acustica dai rumori provenienti dall'esterno, dall'interno e dal funzionamento degli impianti tecnologici.

Le pareti di tutti i locali devono essere rivestite di materiale e vernici resistenti al lavaggio, alla disinfezione e all'azione meccanica.

Salvo quanto previsto nel successivo art. 33 per le unità di pediatria, nelle camere di degenza la superficie del pavimento non deve essere inferiore a 7 metri quadrati per letto nelle camere a più letti e a 12 metri quadrati nelle camere ad un letto.

In ogni camera di degenza non devono comunque essere collocati più di 4 letti.

I locali del piano seminterrato e del piano rialzato devono avere un'altezza minima di m. 3,20.

Le camere di degenza non possono essere ubicate nel piano seminterrato e, per i piani superiori a quello rialzato, devono avere un'altezza minima di m. 2,70.

La superficie complessiva delle finestre delle camere di degenza deve essere non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento, con un minimo utile di 2 metri quadrati.

Art. 11.

Condizioni microclimatiche

Le case di cura devono essere dotate di impianti atti ad assicurare idonee condizioni microclimatiche.

Devono osservarsi i seguenti limiti dei fattori microclimatici:

nelle sale di degenza e di soggiorno temperatura dell'aria non inferiore a 20° C con numero di ricambi d'aria non inferiore a 2 all'ora;

nelle sale di visita e di medicazione temperatura dell'aria non inferiore a 22° C, con un numero minimo di ricambi di aria di 3 all'ora;

nei locali di servizio (servizi igienici, cucinette, etc.) temperatura dell'aria tra 17° e 19° C con un numero minimo di ricambi d'aria di 4 all'ora.

Nei settori destinati a specifiche attività terapeutiche (sale operatorie, sale da parto, sale di degenza degli immaturi, rianimazione, terapie intensive, etc.) è prescritta l'adozione di impianti di condizionamento senza ricircolazione dell'aria.

I valori della temperatura, della umidità relativa, del numero dei ricambi orari, devono essere determinati in funzione delle esigenze specifiche del servizio a cui l'impianto è destinato.

Devono essere esclusi dal riscaldamento i locali di deposito dei medicinali, del materiale sporco e dei rifiuti.

Art. 12.

Impianti elettrici

La casa di cura deve essere dotata di dispositivi ed impianti di sicurezza e di emergenza atti a garantire, in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica esterna, l'automatica ed immediata disponibilità di energia elettrica adeguata ad assicurare almeno il funzionamento delle attrezzature e servizi che non possono rimanere inattivi neppure per brevissimo tempo (tra cui complessi operatori, sale da parto, rianimazione, terapia intensiva, reparto immaturi, emoteca) nonché un minimo di illuminazione negli altri ambienti.

In ogni camera di degenza devono essere predisposte la opportuna illuminazione generale notturna e per singolo posto-letto. Accanto ad ogni letto devono trovarsi una presa di corrente ed un dispositivo acustico-luminoso per la chiamata del personale.

Art. 13.

Impianto idrico-sanitario

Ai fini delle presenti norme s'intende per servizio igienico il complesso costituito da un lavabo, un bidet, una tazza, con apparecchi igienici di tipo « clinico », ed una doccia.

Ogni casa di cura deve essere dotata di almeno un servizio igienico ogni 4 posti-letto e di una vasca da bagno ogni 30 posti-letto. Vanno inoltre previsti adeguati servizi per il personale.

Quando il servizio igienico comunichi direttamente con il corridoio, deve prevedersi un'antilatrina munita di lavabo.

Più latrine possono avere in comune una sola antilatrina munita di un adeguato numero di lavabi.

Di norma le latrine debbono essere naturalmente aerate ed illuminate, è consentito l'uso di latrine aerate ed illuminate artificialmente a condizione che ciascuna di esse sia provvista di una autonoma canna di aspirazione forzata.

Ogni apparecchio destinato alla pulizia personale deve essere munito di gruppo miscelatore di acqua calda e fredda.

Tutti i locali devono essere muniti di chiusino idraulico a pavimento per lo smaltimento delle acque di lavaggio.

Devono essere previste reti di ventilazione primaria e secondaria delle colonne di scarico.

Art. 14.

Impianti di distribuzione dei gas medicali

Nelle case di cura che ricoverano ammalati di pertinenza chirurgica e comunque in quelle con oltre 150 posti-letto la distribuzione dei gas medicali deve essere effettuata con impianto centralizzato e le relative tubazioni devono essere ubicate in apposite e distinte sedi, facilmente ispezionabili, realizzate con accorgimenti atti ad evitare erronei collegamenti, e senza interferenze con altre reti.

La centrale di distribuzione deve essere idoneamente ubicata e protetta contro l'eccessivo riscaldamento e le accidentali manomissioni.

Il deposito dei gas medicali e dei contenitori di ossigeno liquido deve avvenire in vano apposito e protetto e deve soddisfare tutte le prescrizioni di legge.

Art. 15.

Protezione dalle radiazioni ionizzanti

Per l'impiego di apparecchi e di sostanze che possono generare radiazioni ionizzanti, si devono adottare i provvedimenti costruttivi necessari per la protezione sanitaria dei degenti e del personale. Si osservano le prescrizioni di legge con particolare riguardo al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Capitolo III

Requisiti di carattere tecnico-sanitario

Art. 16.

Requisiti generali

Ogni casa di cura privata, oltre a soddisfare alle esigenze dell'igiene e della tecnica ospedaliera, deve constare di uno o più edifici ad uso esclusivo.

Devono sussistere almeno i seguenti locali e servizi:

a) servizio accettazione;

b) camere di degenza distinte a seconda della natura delle prestazioni, del sesso ed età dei malati;

c) locali di soggiorno e di attesa;

d) locali e servizi per l'isolamento temporaneo degli ammalati di forme diffusive;

e) servizio di radiodiagnostica;

f) laboratorio di analisi;

g) emoteca, ai sensi della legge 14 luglio 1967, n. 592, e del relativo regolamento di attuazione, con particolare riguardo agli articoli dal 38 al 43;

h) servizio di lavanderia e disinfezione, d'incenerimento rifiuti solidi, cucina, dispensa, guardaroba, fardelleria;

i) servizio mortuario;

l) servizio di assistenza religiosa;

m) attrezzatura tecnica ed impianti tecnologici idonei in relazione alla attività esercitata;

n) locali per la direzione sanitaria e per quella amministrativa;

o) stanza con servizi igienici per il medico di guardia, ed eventualmente per l'ostetrica di guardia.

Art. 17.

Servizi della casa di cura

I servizi della casa di cura privata si distinguono in:

1) direzione sanitaria;

2) servizi di diagnosi, cura e degenza;

3) servizi amministrativi e generali.

Art. 18.

Direzione sanitaria

La direzione sanitaria cura l'organizzazione tecnico-sanitaria della casa di cura privata sotto il profilo igienico ed organizzativo, rispondendone all'amministrazione e all'autorità sanitaria competente.

Art. 19.

Attribuzione del direttore sanitario responsabile

Il direttore sanitario responsabile della casa di cura privata, oltre ad assolvere ai compiti previsti dall'art. 53 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, ha le seguenti attribuzioni:

cura l'applicazione del regolamento sull'ordinamento e sul funzionamento della casa di cura, proponendone le eventuali variazioni;

controlla la regolare tenuta e l'aggiornamento di apposito registro, contenente i dati anagrafici e gli estremi dei titoli professionali del personale addetto ai servizi sanitari;

trasmette annualmente all'Ufficio del medico provinciale un elenco del personale addetto ai servizi sanitari in servizio al 1° gennaio e di quello convenzionato di cui all'art. 28 e comunica le successive variazioni;

vigila sulla regolare compilazione e tenuta del registro dei parti e degli aborti, del registro degli interventi chirurgici e dell'archivio clinico;

cura la tempestiva trasmissione all'I.S.T.A.T. e all'autorità sanitaria dei dati e delle informazioni richieste;

stabilisce, in rapporto alle esigenze dei servizi, l'impiego, la destinazione, i turni ed i congedi del personale medico, ausiliario, tecnico ed esecutivo addetto ai servizi sanitari;

controlla che l'assistenza agli infermi sia svolta con regolarità ed efficienza;

vigila sul comportamento del personale addetto ai servizi sanitari proponendo, se del caso, all'amministrazione i provvedimenti disciplinari;

propone all'amministrazione, d'intesa con i responsabili dei servizi, l'acquisto di apparecchi, attrezzature ed arredi sanitari ed esprime il proprio parere in ordine ad eventuali trasformazioni edilizie delle case di cura;

rilascia agli aventi diritto, in base ai criteri stabiliti dall'amministrazione, copia delle cartelle cliniche ed ogni altra certificazione sanitaria riguardante i malati assistiti nella casa di cura;

vigila sul funzionamento dell'emoteca nonché sulla efficienza delle apparecchiature tecniche, degli impianti di sterilizzazione, disinfezione, condizionamento dell'aria, della cucina e lavanderia, per quanto attiene agli aspetti igienico-sanitari;

controlla la regolare tenuta del registro di carico e scarico degli stupefacenti, ai sensi di legge;

vigila sulla scorta dei medicinali e prodotti terapeutici, sulle provviste alimentari e sulle altre provviste necessarie per il corretto funzionamento della casa di cura;

stabilisce, oltre ai turni di guardia medica, quelli di guardia ostetrica ed infermieristica.

La direzione sanitaria deve comprendere locali e servizi adeguati all'espletamento delle attività ad essa connesse.

Art. 20.

Servizi di diagnosi e cura

Ogni casa di cura deve disporre dei seguenti servizi di diagnosi e cura:

a) *Accettazione*:

consiste di locali per la prima visita e la registrazione, e per la eventuale temporanea osservazione dei malati. Deve essere direttamente accessibile all'esterno anche da parte di barellati e deve essere collegata con il pronto soccorso, eventualmente esistente in rapporto al disposto del successivo art. 21.

Le regioni, nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 18 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con legge 17 agosto 1974, n. 386, possono chiedere l'istituzione presso le case di cura private di un servizio ambulatoriale.

Esso deve essere costituito da separati locali per la visita, per i medici, per il lavoro del personale di assistenza, per l'attesa, e disporre di servizi igienici.

Vanno evitate barriere architettoniche per l'accesso all'accettazione, al pronto soccorso ed al servizio ambulatoriale.

b) *Servizio di diagnostica radiologica*:

deve consistere di almeno 2 sale di accertamento diagnostico radiografico adiacenti ai locali eventualmente occorrenti per lo sviluppo del materiale sensibile e per la preparazione dei mezzi di contrasto. Debbono essere disponibili appositi locali per la lettura e la ripartizione dei radiogrammi, l'archivio, il deposito di materiale, il personale, nonché per l'attesa ed i servizi igienici. Il servizio deve essere facilmente accessibile agli ammalati sia interni che esterni.

Analoghi criteri vanno seguiti nell'organizzazione di un eventuale servizio di terapie fisiche.

c) *Attrezzature*:

devono essere disponibili attrezzature per le indagini più comuni di fisiopatologia cardiovascolare e respiratoria.

d) *Servizio di analisi*:

deve consistere di locali separati per l'attesa, il prelievo, le analisi chimico-cliniche e batteriologiche nonché per il lavaggio ed il deposito del materiale, l'archivio, e di servizi igienici.

e) *Complessi operatori* (per le case di cura che ricoverano ammalati chirurgici):

un gruppo operatorio, costituito da due sale operatorie, deve servire non più di 100 posti-letto di malati chirurgici.

Altri elementi costitutivi indispensabili di ogni complesso operatorio, per interventi chirurgici generali o di specialità, sono:

un locale per la preparazione degli operandi;

un locale per la preparazione dei chirurghi e del personale ausiliario;

un locale per il lavaggio e la sterilizzazione del materiale chirurgico;

una sala gessi;

un locale per il risveglio e l'osservazione degli operati;

un deposito per l'armamentario e per il materiale di medicazione (collegato con la sterilizzazione);

uno spogliatoio per i medici;

uno spogliatoio per il personale ausiliario;

un locale per ricerche diagnostiche estemporanee;

servizi igienici;

un locale di raccolta per la biancheria usata ed i rifiuti.

La larghezza e la lunghezza di ogni sala operatoria non devono essere inferiori a m. 6.

f) *Gruppo parto* (per le case di cura che svolgono attività ostetrica):

deve comprendere: due sale da parto, con adeguato numero di locali per il travaglio, locali idonei per la prima assistenza ai neonati, la preparazione del medico e del personale ausiliario, il deposito di materiale.

Deve essere previsto un gruppo da parto ogni 40 posti-letto di ostetricia, acusticamente isolato e ben collegato con le degenze di ostetricia, con il gruppo operatorio e con l'impianto di sterilizzazione.

g) *Locali e servizi per l'isolamento temporaneo degli ammalati di forme diffusive*:

devono essere strutturati in stanze ad un letto con ingresso separato da quello destinato agli altri ammalati, con servizi igienici indipendenti e con zona filtro.

Art. 21.

Servizio di pronto soccorso

La regione, nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 18 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con legge 18 agosto 1974, n. 386, può chiedere l'istituzione presso le case di cura private di un servizio continuo di pronto soccorso, coordinato, su prescrizione del piano regionale, con gli altri presidi sanitari locali.

Ciascuna casa di cura privata è tenuta comunque ad assicurare le prime cure a malati o feriti che necessitino di immediata assistenza, disponendone poi, se del caso, il trasferimento mediante autoambulanza ad un ospedale pubblico adeguato alle loro esigenze assistenziali.

Art. 22.

Obblighi del titolare della casa di cura

E' fatto obbligo ai titolari delle case di cura private di:

denunciare gli apparecchi radiologici esistenti nelle case di cura private ai sensi dell'art. 195 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e di chiedere la preventiva autorizzazione per detenere sostanze radioattive comunque confezionate;

provvedere almeno una volta l'anno, ai sensi dell'art. 139 del regolamento generale sanitario (regio decreto 3 febbraio 1901, n. 45, modificato con regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3112), alla generale disinfezione o ripulitura degli ambienti e relativi arredi, nonché alla loro manutenzione.

Art. 23.

Degenze

Ogni casa di cura deve essere articolata in unità di degenza.

L'unità di degenza, corrispondente alla sezione ospedaliera, comprende un numero di posti-letto non superiore a 30.

Le unità di degenza debbono essere aggregate fra di loro per branche affini (medicina e specialità mediche, chirurgia e specialità chirurgiche, etc.), in raggruppamenti, corrispondenti alle divisioni ospedaliere, che devono comprendere non meno di 50 e non più di 100 posti-letto, ovvero non meno di 30 e non più di 80 per le specialità.

Nelle case di cura sanatoriali, preventoriali o comunque esclusivamente destinate al ricovero di forme morbose non acute, nonché in altre ad indirizzo particolare (centri di recu-

pero e riabilitazione funzionale, climatiche, termali e simili), il raggruppamento, corrispondente alla divisione ospedaliera, deve comprendere non meno di 80 e non più di 120 posti-letto.

Ogni 30 posti-letto devono essere previste almeno due camere ad un letto, con annessi servizi igienici, per l'eventuale separazione di ricoverati.

Ogni unità di degenza deve comprendere almeno:

un locale di lavoro per il personale di assistenza infermieristica;

un locale per visita e medicazione;

un locale per il deposito delle padelle dotato di smaltitoio;

un servizio igienico per il personale;

un locale per la distribuzione del vitto con cucinetta;

un locale di soggiorno;

un ripostiglio per il materiale di pulizia.

E' consentito che non più di due unità di degenza abbiano in comune alcuni dei locali sopra menzionati (cucinetta, ripostiglio, servizio igienico del personale).

Ogni raggruppamento di unità di degenza deve comprendere almeno:

un locale per la caposala, con annessi depositi del materiale pulito e dei medicinali;

una camera per i medici con annesso servizio igienico;

uno spogliatoio per il personale di assistenza.

In ogni caso deve essere previsto in ciascun piano di degenza un locale per la visita e medicazione, un locale per il personale di assistenza con relativi servizi igienici, una cucinetta, ed una sala per i visitatori e per il soggiorno degli ammalati.

Art. 24.
Cartelle cliniche

In ogni casa di cura privata è prescritta, per ogni ricoverato, la compilazione della cartella clinica, da cui risultino le generalità complete, la diagnosi di entrata, l'anamnesi familiare e personale, l'esame obbiettivo, gli esami di laboratorio e specialistici, la diagnosi, la terapia, gli esiti e i postumi.

Le cartelle cliniche, firmate dal medico curante, dovranno portare un numero progressivo ed essere conservate a cura della direzione sanitaria.

In caso di cessazione dell'attività della casa di cura le cartelle cliniche dovranno essere depositate presso l'ufficio comunale o consorziale di igiene.

Art. 25.
Servizi generali

Ogni casa di cura deve essere dotata dei seguenti servizi generali:

a) *Cucina*:

comprende locali separati per ricevere e controllare gli alimenti e le bevande, per la loro conservazione; per la preparazione, cottura e confezione dei pasti; per il lavaggio ed il deposito delle stoviglie e dei carrelli.

Per il personale addetto devono essere disponibili locali per gli spogliatoi e servizi igienici.

Le pareti devono essere ricoperte fino a m. 2 con materiale lavabile, impermeabile e resistente alle sollecitazioni meccaniche.

Devono essere installati adeguati impianti per la captazione di fumi, vapori ed odori nei punti di produzione e per la loro pronta eliminazione.

b) *Lavanderia*:

comprende locali ben aerati ed illuminati per la raccolta e la cernita della biancheria e di altri effetti sporchi, per il lavaggio, l'asciugatura, il rammendo, la stiratura, il deposito della biancheria e degli altri effetti puliti, il deposito per i detersivi ed il materiale d'uso, nonchè spogliatoi e servizi igienici per il personale.

I locali devono essere attrezzati per la pronta captazione ed eliminazione di vapori, polveri ed odori.

E' consentito che la casa di cura provveda a far eseguire il lavaggio di biancheria non infetta da impianti esterni, purchè questa vi sia trasferita in sacchi impermeabili ed a chiusura ermetica. Deve comunque essere previsto un locale di deposito dei sacchi di biancheria sporca.

E' vietato far eseguire il lavaggio di biancheria infetta presso impianti esterni. Questa deve essere sempre bonificata e lavata presso la casa di cura.

c) *Disinfezione e disinfestazione*:

consta di locali destinati al trattamento degli effetti personali e letterecci, della biancheria e in genere dei materiali infetti, nonchè al deposito dei disinfettanti.

Il servizio deve essere dotato delle attrezzature occorrenti per le operazioni di disinfezione e di disinfestazione.

Deve essere assicurata una netta separazione tra zone infette e zone non infette, le quali devono comunicare tra loro esclusivamente tramite gli apparecchi di trattamento. L'accesso alla zona infetta deve avvenire attraverso apposito filtro, dotato di servizi igienici per il personale.

d) *Sterilizzazione*:

devono essere previste due zone nettamente separate: una destinata al ricevimento, lavaggio e confezionamento del materiale da trattare; l'altra al deposito ed alla distribuzione del materiale sterile.

e) *Servizio mortuario*:

consiste di locali esclusi alla vista dei degenti e dei visitatori, con separato accesso dall'esterno, destinati alla osservazione, al deposito ed alla esposizione delle salme, nonchè ad eventuali riscontri diagnostici anatomo-patologici, ai sensi della legge 15 febbraio 1961, n. 83.

f) *Servizio farmaceutico*:

appositi locali devono essere destinati a deposito dei medicinali, dei presidi medico-chirurgici, del materiale di medicazione e degli altri materiali di competenza.

g) *Assistenza religiosa*:

la direzione sanitaria provvede ad assicurare il servizio di assistenza religiosa per coloro che ne facciano richiesta.

Capitolo IV
PERSONALE

Art. 26.
Personale medico

Il personale medico deve essere rapportato non soltanto al numero dei posti-letto, ma anche alla qualità e quantità delle prestazioni richieste, in modo da assicurare una adeguata e continua assistenza ai malati.

Il regolamento interno della casa di cura deve prevedere la dotazione di personale medico in conformità ai criteri indicati nel comma precedente.

In tutte le case di cura deve essere previsto personale medico con funzioni di diagnosi e cura, con rapporto di lavoro dipendente, a tempo pieno o definito, almeno nelle seguenti proporzioni: un medico dirigente responsabile ed un medico con funzioni di aiuto per ciascun raggruppamento di unità di degenza, corrispondente ad una divisione ospedaliera, ed un medico con funzioni di assistente per ogni unità di degenza.

Resta salvo il rapporto convenzionale previsto dal terzo comma n. 1) dell'art. 28.

Art. 27.
Qualificazione del personale medico

I medici, che dirigono raggruppamenti di unità di degenza e che hanno la direzione del servizio di analisi, o del servizio di radiologia, o del servizio di anestesia e rianimazione, devono essere in possesso della corrispondente idoneità nazionale a primario ospedaliero, prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e successive modificazioni e integrazioni, oppure devono aver ricoperto posti di primario prima della entrata in vigore del predetto decreto oppure essere medici universitari.

Nel caso che i raggruppamenti comprendano unità di degenza di più specialità, la idoneità deve essere posseduta nella disciplina madre (ad es.: idoneità a primario di chirurgia generale se le unità di degenza sono a carattere ortopedico e ostetrico).

I medici che hanno la direzione del servizio di radiologia e del servizio di anestesia e rianimazione, devono essere anche in possesso della relativa specializzazione.

I medici dirigenti delle unità di degenza specialistiche devono possedere la relativa specializzazione.

Sono esonerati dal requisito dell'idoneità a primario nella disciplina i medici che, alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono le funzioni indicate nel primo comma

del presente articolo, nonchè quelli che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, con la integrazione al primo comma del servizio prestato nelle case di cura private.

Art. 28.
Regolamento dell'attività medica

Il regolamento interno deve indicare le attribuzioni, i compiti e le responsabilità di ciascun medico, nonchè l'orario di lavoro ed i criteri secondo cui vanno stabiliti i turni di servizio.

La casa di cura privata può instaurare rapporti convenzionali con medici esterni.

In tal caso, fermo restando l'obbligo per la casa stessa di assicurare comunque con il proprio personale medico una adeguata e continua assistenza ai ricoverati, nelle convenzioni deve essere indicato:

1) il tipo di rapporto convenzionale (saltuario, a tempo parziale, etc.);

2) la durata del rapporto stesso;

3) la natura dell'attività professionale che il medico convenzionale è tenuto a svolgere;

4) le attribuzioni e funzioni del medico convenzionato per quanto concerne la diagnosi e la cura dei ricoverati, in rapporto alle responsabilità dei medici dipendenti;

5) i termini per la reperibilità e pronta disponibilità del medico convenzionato.

Le case di cura private devono assicurare ai ricoverati le consulenze specialistiche eventualmente necessarie.

Tutti i sanitari sono tenuti alla reciproca consulenza.

Art. 29.
Personale sanitario ausiliario, tecnico, esecutivo ed amministrativo

L'organico della casa di cura deve prevedere personale sanitario ausiliario, tecnico, esecutivo ed amministrativo in numero adeguato alle effettive esigenze dei servizi.

La dotazione organica del personale sanitario ausiliario deve assicurare un tempo minimo di assistenza effettiva per malato di 120 minuti nelle 24 ore.

Essa deve comunque essere tale da garantire nei due turni diurni la continua presenza di almeno:

a) una caposala per ogni raggruppamento di unità di degenza;

b) infermieri professionali — o, in mancanza, generici — nel rapporto di una unità ogni 10 posti-letto, semprechè sia assicurata la presenza di almeno un infermiere professionale ogni 30 posti-letto.

La dotazione organica del personale sanitario ausiliario addetto ad un raggruppamento di unità di degenza di ostetricia-ginecologia deve prevedere:

a) una ostetrica capo;

b) una ostetrica fino a 15 posti-letto ed una ostetrica ogni 10 posti-letto in più;

c) puericultrici nella proporzione di una ogni 5 culle per neonato.

La dotazione organica del personale esecutivo deve prevedere la continua presenza nei due turni diurni, di una unità ogni 15 posti-letto.

Per l'assistenza ai neonati immaturi, deve essere prevista una adeguata dotazione organica di vigilatrici di infanzia e di infermieri professionali specializzati in pediatria, in numero tale da assicurare un minimo di assistenza pari a 420 minuti per ogni neonato immaturo nelle 24 ore.

Nelle ore notturne deve essere garantita la presenza di personale sanitario ausiliario ed esecutivo nella proporzione di almeno un terzo delle unità prescritte per il servizio diurno; deve comunque essere presente almeno un infermiere professionale ogni 100 posti-letto o frazione.

Art. 30.
Personale medico del servizio di analisi

Nelle case di cura medico-chirurgiche generali, e nelle altre case di cura la cui recettività non sia inferiore a 150 posti-letto, deve essere previsto un posto di medico dirigente del servizio di analisi con rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno o definito.

I competenti organi regionali, in sede di autorizzazione all'apertura ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, possono consentire — in relazione alla natura dell'attività svolta ed al carico di lavoro del servizio — che le case di cura, la cui recettività sia inferiore a 150 posti-letto affidino, mediante convenzione, la direzione del servizio di analisi ad un medico in possesso dei requisiti di cui all'art. 27.

In tutte le case di cura private deve essere comunque previsto almeno un posto di medico con funzioni di assistente addetto al servizio di analisi con rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno o definito. Inoltre le case di cura private con recettività superiore a 150 posti-letto e, comunque quando il servizio di analisi estenda la sua attività in particolari settori specialistici o per conto terzi esterni, devono adeguare il proprio personale a tali esigenze, prevedendo anche posti in organico per biologi, chimici e fisici, oppure rapporti convenzionali coi medesimi.

Art. 31.
Personale medico del servizio di radiodiagnostica

Nelle case di cura medico-chirurgiche generali, e nelle altre case di cura la cui ricettività non sia inferiore a 150 posti-letto, deve essere previsto un posto di medico dirigente del servizio di radiodiagnostica con rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno o definito.

I competenti organi regionali, in sede di autorizzazione all'apertura ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, possono consentire — in relazione alla natura dell'attività svolta ed al carico di lavoro del servizio — che le case di cura la cui ricettività sia inferiore a 150 posti-letto, affidino, mediante convenzione, la direzione del servizio di radiodiagnostica ad un medico in possesso dei requisiti di cui all'art. 27.

In tutte le case di cura private deve essere comunque previsto almeno un posto di medico con funzioni di assistente radiologo per il servizio di radiodiagnostica con rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno o definito.

Il dirigente del servizio di radiodiagnostica è responsabile dell'adozione delle misure di sicurezza contemplate dalle vigenti disposizioni e deve curare la conservazione in archivio dei radiogrammi, se non allegati alle rispettive cartelle cliniche.

Le indagini radiologiche del cuore, dei vasi, delle vie biliari ed urinarie, per le quali è richiesto l'impiego di sostanze di contrasto iodate, possono effettuarsi soltanto in case di cura fornite di ambiente idoneo e di presidi per la rianimazione. Le indagini sul sistema cardiovascolare possono effettuarsi solo alla presenza di un anestesista-rianimatore.

Art. 32.
Personale medico del servizio di anestesia e rianimazione

Il servizio di anestesia e rianimazione è obbligatorio in tutte le case di cura private che ricoverino ammalati di forme morbose pertinenti alla chirurgia generale ed a specialità chirurgiche.

Deve essere previsto un posto di dirigente del servizio con rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno o definito o con rapporto convenzionale, ed almeno 1 assistente, dotato di specializzazione nella disciplina, ogni 80 posti-letto di chirurgia o specialità chirurgiche, o frazione, con rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno o definito.

Deve essere assicurato il servizio di pronta disponibilità di un anestesista-rianimatore.

Capitolo V

REQUISITI, ATTREZZATURE E SERVIZI DI UNITA' DI DEGENZA A CARATTERE SPECIALISTICO E DI CASE DI CURA AD INDIRIZZO SPECIALISTICO

Art. 33.
Pediatria

Le camere di degenza devono avere la parete che le separa dal corridoio prevalentemente vetrata in modo da consentire la continua e completa sorveglianza dei degenti. Le unità di degenza devono disporre di spazi di soggiorno e svago, coperti e scoperti, ad uso esclusivo dei bambini e proporzionati al loro numero.

Nell'unità di degenza pediatrica deve realizzarsi la separazione fra divezzi e lattanti.

La superficie del posto-letto non deve essere inferiore a 5 metri quadrati per stanze a più letti e a 9 metri quadrati per stanze ad un letto (senza accompagnatore).

Anche quando sia prevista l'assistenza ai neonati immaturi in appositi presidi di cure intensive, devono essere sempre disponibili almeno due termoculle portatili per l'eventuale immediato trasferimento alla più prossima unità di cura intensiva per immaturi, a mezzo di autoambulanze idoneamente attrezzate.

Le unità pediatriche devono essere dotate di adeguato lactarium.

Devono provvedersi gli apprestamenti necessari per il pernottamento delle madri dei ricoverati di età inferiore ai 6 anni e dei soggetti particolarmente abbisognevoli dell'assistenza materna.

Per i locali, per i serramenti, per gli impianti e per gli arredi devono essere adottate misure di sicurezza per evitare incidenti dovuti all'imprudenza dei bambini.

Art. 34.

Ostetricia

In tutte le case di cura provviste di unità di degenza di ostetricia deve essere istituito un servizio con degenza di assistenza neonatale.

Art. 35.

Case di cura sanatoriali

Le case di cura sanatoriali devono essere ubicate in località con idonee caratteristiche climatiche e riparate dai venti dominanti; gli edifici devono essere ampiamente soleggiati.

La superficie totale dell'area non deve essere inferiore a 200 metri quadrati per posto-letto.

L'area non occupata dall'edificio deve essere prevalentemente destinata a parco alberato, accessibile ai ricoverati.

Devono essere disponibili adeguati locali di soggiorno, refettori, balconi e verande accessibili anche agli ammalati a letto abbisognevoli di elioterapia.

Le case di cura per forme polmonari ed extrapolmonari devono assicurare una netta separazione tra i due settori.

Art. 36.

Case di cura preventoriali e preventori vigilati

I preventori vigilati, per minori fino a 12 anni e adolescenti dai 12 ai 18 anni, devono avere sede in località con adatto clima e riparata dai venti dominanti, e la superficie totale dell'area non deve essere inferiore a 200 metri quadrati per posto-letto. L'area non occupata dall'edificio deve essere destinata prevalentemente a campi di gioco, zone erbose e zone alberate.

Le camere di degenza, distinte per classi di età e, oltre i 6 anni di età, per sesso, devono essere integrate da adeguate stanze di soggiorno e ricreazione, da refettori, da sala visita, da aule scolastiche con la attrezzatura e con gli altri requisiti previsti dalle norme vigenti in materia.

Devono essere assicurate consulenze per le più comuni specialità e devono essere disponibili le relative attrezzature diagnostiche e terapeutiche.

Art. 37.

Case di cura neuropsichiatriche

Le case di cura neuropsichiatriche devono disporre di una superficie totale dell'area non inferiore a 200 metri quadrati per posto-letto, di cui almeno 100 metri quadrati non coperti da costruzioni, per attività sportiva, viabilità, parcheggi e verde.

Le case di cura neuropsichiatriche devono possedere:

locali ed attrezzature per la raccolta e la elaborazione dei dati necessari ai fini psico-medico-sociali;

locali ed attrezzature per interviste a scopo diagnostico e per gli interventi psicoterapeutici individuali e di gruppo;

strutture da adibire per i trattamenti di « ospedale diurno » e di « ospedale notturno » in collegamento funzionale con le attività ambulatoriali ed i servizi extraospedalieri socio-sanitari e di igiene mentale.

Il laboratorio di analisi deve essere attrezzato per le ricerche chimico-cliniche, ematologiche, microbiologiche e sierologiche peculiari della specialità.

Le case di cura devono disporre tra l'altro della attrezzatura necessaria per gli esami di neurofisiopatologia con apparecchi per elettroencefalografia, elettrodiagnostica ed elettroterapia.

Devono essere assicurate le consulenze per le più comuni specialità e devono essere disponibili le relative attrezzature diagnostiche e terapeutiche.

Ai fini del ricovero dei pazienti che rientrano nell'art. 1 della legge 14 febbraio 1904, n. 36 e nell'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 431, le case di cura devono essere anche in possesso dell'autorizzazione e dei requisiti previsti dalla vigente legislazione.

Le principali strutture della casa di cura neuropsichiatrica debbono essere adatte a consentire la vita giornaliera degli infermi in un adatto clima di sociopsicoterapia e secondo un sistema di comunità terapeutica. La separazione dei sessi, che deve essere prescritta nei locali di ricovero, di trattamento e di riposo, deve essere evitata negli altri ambienti comunitari.

Devono essere previsti locali ed attrezzature, oltre a quelli destinati ai servizi generali ed a quelli sopracitati:

per i trattamenti terapeutici intensivi;

per la sociopsicoterapia;

per la ludoterapia;

per la terapia occupazionale;

per il servizio di assistenza sociale.

Art. 38.

Adeguamento dei servizi generali e dei servizi di diagnosi e cura per particolari tipi di case di cura

I competenti organi regionali, in sede di autorizzazione, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, possono consentire alle case di cura private la cui recettività sia inferiore ai 100 posti-letto deroghe alle prescrizioni del presente decreto per quanto concerne i servizi di diagnosi, cura e degenza ed i servizi generali.

Tali deroghe, aventi il fine di adeguare e dimensionare i predetti servizi e le relative attrezzature alla peculiare attività delle singole case di cura, tenuto anche conto della ricettività, debbono comunque garantire la piena idoneità della casa di cura a svolgere le proprie funzioni assistenziali.

Le deroghe possono riguardare:

a) il servizio di radiodiagnostica (art. 20, punto *b*);

b) il servizio di analisi (art. 20, punto *d*);

c) il servizio mortuario (art 22, punto *e*).

I competenti organi regionali possono, in via eccezionale, e per un periodo di tempo predeterminato in relazione alle disponibilità idriche locali, autorizzare deroghe alla dotazione idrica giornaliera prevista dall'art. 6, la quale comunque, non può in alcun caso, scendere al di sotto dei 150 litri.

Capitolo VI

REQUISITI NECESSARI PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI « DIRETTORE SANITARIO RESPONSABILE »

Art. 39.

Requisiti direttore sanitario di case di cura di oltre 150 posti-letto

Il direttore sanitario responsabile delle case di cura private dotate di oltre 150 posti-letto, al quale è vietata ogni attività di diagnosi e cura nella casa di cura stessa ai sensi dell'art. 53, primo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, deve possedere uno dei seguenti requisiti:

idoneità nazionale a direttore sanitario ospedaliero conseguita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 e successive modificazioni, ovvero inclusione nell'elenco previsto dall'art. 126, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica stesso, per i sanitari che alla data di entrata in vigore del decreto prestassero servizio di ruolo come direttore sanitario in ospedali pubblici in qualsiasi categoria ovvero avessero conseguito la relativa idoneità in concorsi espletati a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631 e della legge 9 agosto 1954, n. 653;

medico provinciale di ruolo del Ministero della Sanità o delle regioni con anzianità di servizio di almeno 5 anni;

ufficiale sanitario di ruolo di comuni non oltre 100.000 abitanti ovvero per incarico (sempre di comuni non oltre 100.000 abitanti) con anzianità di servizio di almeno 5 anni;

vice direttore sanitario di ospedale regionale o provinciale di ruolo ovvero con anzianità di servizio di 5 anni quale incaricato;

aiuto od assistente di ruolo di istituto universitario di igiene con almeno cinque anni di servizio;

ispettore sanitario d'ospedale regionale o provinciale di ruolo o incaricato con 5 anni di anzianità di servizio purchè provvisto della libera docenza o specializzazione in igiene o in igiene e tecnica ospedaliera o in igiene e medicina preventiva.

Sono esonerati dal requisito dell'idoneità a direttore sanitario i medici che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono le funzioni indicate nel primo comma del presente articolo nonchè quelli che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, con la integrazione della previsione del servizio prestato nelle case di cura private.

Art. 40.

Requisiti direttore sanitario di case di cura di non oltre 150 posti-letto

Il direttore sanitario responsabile delle case di cura private dotate di non oltre 150 posti-letto, al quale non è vietata attività di diagnosi e cura nella casa di cura stessa, deve possedere almeno uno dei requisiti seguenti:

1) idoneità regionale a vice direttore ospedaliero conseguita ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 e dall'art. 5 della legge 18 aprile 1975, n. 148, ovvero inclusione nello specifico elenco di cui all'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica citato;

2) specializzazione in igiene ed in igiene e tecnica ospedaliera od in igiene e medicina preventiva;

3) anzianità di servizio di almeno 3 anni in un ospedale od in una casa di cura con funzioni di direttore sanitario;

4) anzianità di servizio di almeno 3 anni nelle funzioni di cui al precedente art. 39.

Art. 41.

Assenza o impedimento direttore sanitario

L'amministrazione della casa di cura privata è tenuta ogni anno a designare un medico che sostituisca nelle funzioni il direttore sanitario responsabile, in caso di sua assenza o impedimento, ed a comunicarne il nominativo al medico provinciale.

Detto medico deve possedere almeno uno dei requisiti di cui al precedente art. 40.

Art. 42.

Divieti - Incompatibilità

Non è consentito svolgere le funzioni di direttore sanitario responsabile in più di una casa di cura con 100 o più posti-letto, ovvero in più di due quando ciascuna di esse sia dotata di un numero di posti-letto inferiore a 100.

La funzione di direttore sanitario è incompatibile con la qualità di proprietario, socio o azionista della casa di cura.

Capitolo VII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 43.

Richiamo legislativo

Per quanto non previsto dal presente decreto, si richiamano — in quanto applicabili — la normativa sulle costruzioni ospedaliere, nonchè le altre disposizioni legislative in materia ospedaliera.

Art. 44.

Termine adeguamento norme

Le case di cura private devono adeguarsi alle prescrizioni contenute nel presente decreto entro 8 anni dalla data di pubblicazione del decreto stesso a pena di revoca di autorizzazione.

Fino all'emanazione di nuove norme sull'edilizia ospedaliera pubblica, le statuizioni contenute nei precedenti articoli 5 e 10 e quelle di cui agli articoli 35, primo e secondo comma; 36, primo comma; 37, primo comma, non si applicano alle case di cura autorizzate alla data di pubblicazione del presente decreto.

Il Ministro per la sanità
DAL FALCO

(9180)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1977.

Affidamento dei servizi relativi all'attuazione della disciplina comunitaria di intervento nel settore del tabacco in colli del raccolto 1976.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Visto il decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1971, n. 3, che istituisce la sezione specializzata per il tabacco;

Visto il decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1971, n. 3, concernente l'attuazione del regolamento (CEE) n. 727/70 del 21 aprile 1970 sulla politica agricola comune per il tabacco greggio e l'integrazione delle disposizioni di cui alla legge 13 maggio 1966, n. 303;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, riguardante il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'AIMA;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, con cui sono state recepite nell'ordinamento giuridico italiano le norme dei regolamenti della Comunità economica europea sul finanziamento della politica comune mediante le risorse proprie della Comunità stessa;

Visti i regolamenti della Comunità economica europea riguardanti l'intervento nel settore del tabacco numero 1467/70 del 20 luglio 1970, n. 1727/70 e n. 1728/70 del 25 agosto 1970, n. 327/71 del 15 febbraio 1971, numero 833/76 del 6 aprile 1976 e regolamento (CEE) n. 878/77 del 26 aprile 1977;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1971 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 4 marzo 1971 che prevede l'istituzione dei sistemi di controllo;

Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 1971 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 26 novembre 1971 che fissa all'art. 3 le modalità per l'acquisto del tabacco conferito all'organismo di intervento;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1973 che stabilisce all'art. 2 il termine di presentazione delle offerte di vendita del tabacco greggio in colli;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 18 maggio 1977 che fissa i prezzi d'intervento derivati per il tabacco in colli del raccolto 1976;

Vista la deliberazione in data 11 agosto 1976 con la quale il consiglio di amministrazione dell'AIMA nella composizione integrata ha delegato il comitato tecnico nominato con decreto ministeriale 10 febbraio 1971 anche per la commercializzazione del prodotto del raccolto 1976 l'esercizio dei poteri di gestione afferenti ai compiti di intervento nel settore del tabacco greggio, in applicazione del disposto dell'art. 6 del decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito nella legge 27 gennaio 1971, n. 3;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere ad assicurare i servizi di intervento nel settore del tabacco in colli del raccolto 1976 regolandone altresì lo svolgimento, ai sensi delle norme regolamentari comunitarie e della legislazione nazionale;

Ritenuto inoltre, che occorre provvedere ad affidare ad assuntori il servizio di ricevimento e di conservazione del suddetto tabacco in colli, procedendo all'uopo a trattativa privata, ai sensi dell'art. 12, secondo comma, della legge 13 maggio 1966, n. 303, con enti

di sviluppo, cooperative, consorzi e loro organizzazioni, ed occorrendo, con altri operatori che dispongono di attrezzature idonee alla conservazione dei tabacchi;

Decreta:

Art. 1.

Le operazioni di intervento nella commercializzazione dei tabacchi in colli del raccolto 1976 sono regolate dalle condizioni contenute nell'unito atto disciplinare. La commissione di cui all'art. 5 del disciplinare è formata da almeno tre funzionari della sezione specializzata per il tabacco di cui uno con mansioni di segretario.

Art. 2.

Il compimento delle operazioni di cui all'art. 1, per la parte afferente al ricevimento ed alla conservazione dei tabacchi e per la parte non assicurata dall'Amministrazione dei monopoli di Stato come previsto dall'art. 9 del decreto-legge n. 870 è affidato dall'AIMA - Sezione specializzata per il tabacco, mediante trattativa privata e a parità di condizioni ad enti di sviluppo, cooperative, consorzi e loro organizzazioni, ed occorrendo, ad altri operatori che dispongano di idonee attrezzature, alle condizioni contenute nell'atto disciplinare e nel contratto di affidamento del servizio medesimo.

Art. 3.

L'ammissione alla trattativa per l'affidamento del servizio di ricevimento e conservazione dei tabacchi è subordinata alla presentazione all'AIMA - Sezione specializzata per il tabacco, nella sede della Direzione centrale in Roma - Via Duccio Galimberti, 47, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, di domanda in carta legale indirizzata al Presidente dell'AIMA e sottoscritta dal richiedente e, per le società e altre persone giuridiche, dal legale rappresentante dell'organismo stesso.

Non saranno prese in considerazione le domande presentate o comunque pervenute all'AIMA oltre il termine suddetto.

Nella domanda devono essere indicati i seguenti elementi:

nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza del richiedente e, per le società o altre persone giuridiche, la ragione e la denominazione sociale e il legale rappresentante;

l'ubicazione e la capacità ricettiva dei singoli magazzini disponibili nelle varie provincie.

L'ammissione è subordinata all'accertamento da parte di una commissione composta di tre funzionari della sezione specializzata, dei requisiti stabiliti dall'art. 10 dell'atto disciplinare.

La domanda deve essere corredata per le ditte commerciali, di certificato della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e per le società o altre persone giuridiche di:

atto costitutivo e statuto;

certificato della cancelleria del tribunale, rilasciato non oltre tre mesi prima della data di presentazione della domanda dal quale risulti che la società si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona, che ha firmato la domanda per l'organismo richiedente, ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo.

Art. 4.

Il servizio è affidato all'AIMA - Sezione specializzata per il tabacco, con contratto in cui si stabiliscono le condizioni particolari per l'espletamento del servizio medesimo nell'ambito di quelle generali contenute nell'atto disciplinare.

Roma, addì 9 agosto 1977

Il Ministro - Presidente: MARCORA

ATTO DISCIPLINARE

relativo alle operazioni di intervento nel settore dei tabacchi greggi in colli del prodotto 1976 in attuazione del regolamento (CEE) 727/70 e successive integrazioni e modificazioni, del decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1971, n. 3.

Art. 1.

Per l'intervento nella commercializzazione dei tabacchi greggi in colli del raccolto 1976 i magazzini di ammasso nell'ambito dei centri di ammasso stabiliti a norma del regolamento (CEE) n. 2468/72, saranno dislocati, ove ne ricorra la necessità nei territori delle provincie di:

Alessandria, Pavia, Trento, Verona, Padova, Vicenza, Rovigo, Udine, Piacenza, Firenze, Arezzo, Ancona, Perugia, Terni, Viterbo, Frosinone, Roma, Latina, Pescara, Chieti, L'Aquila, Napoli, Caserta, Benevento, Avellino, Salerno, Taranto, Bari, Brindisi, Lecce, Sassari.

Art. 2.

L'offerta all'intervento di tabacco greggio in colli del raccolto 1976 deve essere presentata o comunque pervenire direttamente alla Direzione centrale dell'AIMA - Sezione specializzata per il tabacco, via Duccio Galimberti, 47, Roma.

L'offerta deve contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome e nome (o ragione o denominazione sociale) e indirizzo dell'offerente;

b) varietà e qualità del tabacco;

c) peso netto;

d) luogo in cui il tabacco trovasi al momento dell'offerta;

e) luogo e anno di raccolta del tabacco in foglia;

f) luogo di 1ª trasformazione e condizionamento in colli;

g) magazzino di ammasso AIMA più vicino al luogo di giacenza del tabacco al quale l'offerente chiede di consegnare il tabacco;

h) dichiarazione di non aver fruito del premio comunitario relativo al tabacco in foglia dalla trasformazione del quale proviene quello in colli oggetto dell'offerta;

i) dichiarazione che il tabacco è stato allestito e condizionato secondo quanto indicato nell'allegato *D* e che sarà consegnato immune da insetti e comunque nelle condizioni che possano assicurarne la buona conservazione;

l) dichiarazione con cui l'offerente con riferimento allo stato del prodotto all'atto della consegna si impegna ad assumere a suo esclusivo carico ogni onere relativo alle disinfestazioni che a giudizio insindacabile dell'AIMA dovessero ritenersi necessarie;

m) dichiarazione di accettazione delle condizioni contenute nel presente disciplinare ed in particolare, di quelle contenute nei successivi articoli 3, 5, 6 e 11.

Le quantità offerte non possono essere inferiori a chilogrammi 2.000 per varietà.

All'offerta devono essere allegati:

1) il certificato di premio di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 1° febbraio 1971 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 4 marzo 1971;

2) la distinta dei colli oggetto dell'offerta con l'indicazione della varietà, della qualità e dei pesi lordo e netto di ciascuno di essi, distintamente per grado.

Per i tabacchi levantini invece dovrà essere indicato il numero dei colli, il peso lordo ed il peso netto per ciascun grado.

Art. 3.

Ricevuta l'offerta la Sezione centrale dell'AIMA tabacco:

1) accerta l'ammissibilità della stessa in ordine alle condizioni che i tabacchi in colli offerti all'intervento:

a) siano di produzione comunitaria e siano già sotto il prescritto controllo comunitario di cui al decreto ministeriale 1° febbraio 1971;

b) provengano dalla trasformazione di tabacco in foglia pagato al produttore a prezzo almeno pari al prezzo di intervento previsto per la varietà e per le qualità corrispondenti;

c) siano, tenuto conto della quantità già eventualmente venduta e dei cali ammessi, in quantità non superiore a quella corrispondente alla qualità di tabacco netto in foglia sottoposto a controllo e accertato al momento dell'introduzione nello stabilimento di manipolazione;

2) accertata l'ammissibilità dell'offerta comunica all'offerente ed all'ufficio periferico competente l'accettazione dell'offerta per il successivo rilascio dei prescritti documenti amministrativi che dovranno accompagnare il tabacco, la data, il magazzino di ammasso e le condizioni in cui deve essere presentato il tabacco offerto ai fini della presa in consegna da parte dell'AIMA tabacco stessa;

Le condizioni di cui innanzi sono contestabili soltanto nelle 48 ore successive alla data di ricevimento della comunicazione.

L'offerente venditore trasporta, a sua cura e spese, e sotto controllo amministrativo, il tabacco offerto all'organismo di intervento per consegnarlo franco magazzino ammasso dove, sempre a sue spese ma a cura dell'assuntore, sarà scaricato, pesato, portato nel locale di perizia e sottoposto previa apertura e chiusura dei colli e riparazione degli imballaggi eventualmente rotti o deteriorati, ad esame merceologico. L'offerente venditore e tenuto a consegnare all'organismo d'intervento i prodotti in colli confezionati in balle o ballette completamente rivestiti con tele juta e, i due teli che formano il rivestimento di ciascun collo, dovranno essere cuciti tra loro.

Art. 4.

All'entrata del tabacco nel magazzino di ammasso il funzionario dell'AIMA tabacco incaricato, alla presenza dell'offerente venditore, o di suo rappresentante munito di regolare procura, accerta:

1) il peso lordo del tabacco introdotto nel magazzino;

2) la regolarità dei documenti che lo hanno accompagnato;

3) l'integrità dei colli,

ed emette bolletta provvisoria di deposito per il numero dei colli e per il peso lordo ricevuti, distintamente per grgado.

Agli accertamenti di cui ai precedenti numeri 1) e 3) assiste l'assuntore del servizio di magazzinaggio quale parte interessata per la sottoscrizione della bolletta provvisoria di deposito.

L'acquisizione di tutti gli elementi che concorrono a determinare il prezzo del tabacco offerto ha luogo nel corso dell'esame del campione indicato al successivo art. 6; pertanto agli esami che AIMA ed offerente eseguono in contraddittorio od a quelli eseguiti dalla commissione arbitrale di perizia di cui al decreto ministeriale che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* assisterà anche l'assuntore del servizio di magazzinaggio e conservazione onde evitare che questi, al momento della sottoscrizione delle bollette definitive di carico e del verbale di consegna, possa eccepire scarsa o mancata conoscenza delle condizioni o circostanze riferentisi al tabacco del quale egli sarà chiamato a rispondere nel rapporto che, con la consegna del tabacco, si instaura fra l'organismo d'intervento e l'assuntore.

In particolare, dovrà essere constatata la buona conservazione del prodotto e l'immunità da attacchi parassitari di qualsiasi specie.

Art. 5.

Per la presa in carico e la perizia del tabacco in colli offerto dai trasformatori il direttore dell'AIMA tabacco nominera di volta in volta una commissione di perizia costituita da almeno tre membri dei quali uno con le funzioni di presidente ed uno di segretario.

Il presidente della commissione ha, nella procedura di presa in carico e di perizia del tabacco offerto all'intervento, la completa rappresentanza dell'azienda e pertanto è tenuto a vigilare sulla regolarità dello svolgimento ed esecuzione di tutte le operazioni.

Egli conduce personalmente, giovandosi della collaborazione del membro incaricato dell'esame merceologico, il contraddittorio con l'offerente venditore ed il suo rappresentante, per l'accertamento dell'accettabilità e del peso netto, per la classificazione dei tabacchi e per l'applicazione delle maggiorazioni o riduzioni.

Art. 6.

Ultimata l'introduzione dei colli del tabacco nel magazzino di ammasso, una commissione composta ai sensi dell'art. 5 e l'offerente od un suo rappresentante munito di regolare procura, procedono, redigendo rapporto verbale, ai fini della determinazione del prezzo del tabacco offerto, all'accertamento:

1) dell'accettabilità in ordine alle condizioni che il prodotto:

a) sia stato lavorato a gradi CEE secondo le indicazioni di cui all'allegato II del registro (CEE) n. 1727/70 (allegato *A*);

b) sia presentato in conformità della disposizione di cui all'allegato I al regolamento (CEE) n. 1135/74 (allegato *B*);

c) non presenti una o più delle caratteristiche indicate nell'allegato II al regolamento (CEE) n. 1727/70 modificato con regolamento (CEE) n. 2596/70 (allegato *C*);

d) non presenti un tenore di umidità che si discosti dal limite ammesso per le varietà di oltre il 3% in conformità dell'art. 6 del regolamento (CEE) n. 1727/70 (allegato *D*);

e) non presenti parassiti di alcuna specie;

2) verificata l'accettabilità del tabacco le parti procedono:

a) all'accertamento della varietà e della qualità, alla valutazione delle caratteristiche del tabacco offerto ai fini della applicazione dei prezzi, indicati nel regolamento (CEE) n. 833/76 e successive modificazioni e dell'applicazione delle percentuali di abbuoni e riduzioni di cui allegato regolamento (CEE) n. 716/73;

b) alla determinazione della tara per imballaggio, delle misure percentuali delle detrazioni per fuori grado e sostanze estranee e del coefficiente di rettifica per umidità in eccesso ed in difetto (entro il limite del 3%) al fine di stabilire la quantità netta di tabacco da ammettere a pagamento. Qualora durante le operazioni suddette venisse rilevata la presenza di attacchi parassitari la commissione sospenderà le operazioni di perizia e inviterà la ditta assuntrice del servizio di stoccaggio a procedere immediatamente alla disinfestazione con l'impiego di fumiganti a base di Fosfina o Bromuro di Metile. Tutte le spese relative alla disinfestazione dovranno essere sostenute dalla ditta offerente.

Le operazioni innanzi indicate possono essere effettuate mediante esame di tutti i colli offerti o di una parte di essi prelevati con il metodo del campione. La quantità dei colli costituenti il campione viene fissata d'accordo fra le parti; essa non potrà comunque essere inferiore al 25% dei colli offerti, se trattasi di tabacchi in botti o balle, ed al 10% se trattasi di tabacchi in ballette di tipo levantino. Dell'accordo raggiunto sulla percentuale dei colli da esaminare si dovrà dare atto nel suddetto verbale e, ove tale accordo non si raggiunga, sarà esaminata la totalità dei colli offerti.

Le parti, nel verbale summenzionato danno atto della inesistenza di punti controversi e indicano i valori delle determinazioni e delle valutazioni concordemente stabiliti; detto verbale deve essere redatto nello stesso magazzino subito dopo aver ultimato gli esami ed accertamenti.

Nel caso di mancato accordo sull'accettabilità del tabacco offerto e sulla valutazione di uno, o più, degli elementi che concorrono a determinare il prezzo base e/o le misure percentuali di maggiorazioni-riduzioni e/o il peso netto, le parti, come prescritto dall'art. 3 del decreto ministeriale 7 ottobre 1971 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 novembre 1971, qualora non ritengano di ricorrere all'arbitrato previsto dal codice di procedura civile, nel verbale, di cui al precedente comma, indicheranno gli elementi sulla valutazione e/o determinazione dei quali esse hanno raggiunto accordo, dando anche atto del giudizio o dei valori concordati, e preciseranno i restanti elementi sui quali non è stato raggiunto accordo e che l'offerente può richiedere di portare all'esame di una Commissione di Perizia, il cui risultato è determinante per le parti, fatta salva la facoltà del venditore di revocare l'offerta all'intervento. La comunicazione relativa alla revoca dell'offerta deve pervenire alla Direzione centrale della sezione specializzata AIMA-tabacco, via Duccio Galimberti, 47, Roma, entro dieci giorni dalla data di espletamento della perizia.

La commissione di perizia sarà formata da:

a) un funzionario, delegato dall'AIMA-tabacco;

b) un perito iscritto all'albo professionale e designato dall'offerente;

c) un perito, con fuzioni di presidente, scelto d'accordo fra le parti o, in mancanza di accordo, per sorteggio nell'elenco dei periti che saranno designati con decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

La scelta e designazione del perito presidente deve risultare dal verbale e ad esso, a cura dell'AIMA-tabacco, sarà data notizia della nomina, con raccomandata R.R.

Il presidente entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della nomina provvede a convocare, con comunicazione diretta all'AIMA-tabacco ed all'offerente, la commissione nello stesso magazzino di ammasso dove accerterà il giusto titolo dei componenti a partecipare alla seduta.

La commissione redige verbale con il quale darà atto delle proprie determinazioni che prese a maggioranza semplice dovranno, però, essere sempre contenute nei limiti del controverso.

Nel caso di assenza di una delle parti il presidente provvede alla riconvocazione della commissione che dovrà riunirsi entro gli 8 giorni successivi.

Nel caso di mancata accettazione della nomina da parte del perito presidente ed entro quindici giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, l'AIMA-tabacco convocherà l'offerente per procedere alla nomina di altro presidente.

I colli in attesa di perizia arbitrale o di restituzione al magazzino di provenienza devono essere tenuti separati, o in condizione di facile e certa identificazione, dagli altri eventualmente esistenti in magazzino.

Tutte le spese relative alla perizia arbitrale saranno a carico della parte soccombente o divise proporzionalmente tra le parti, secondo quanto stabilirà in merito la commissione stessa.

L'offerente venditore qualora decida, dopo l'introduzione del tabacco nel magazzino di ammasso od in qualsivoglia fase della procedura e comunque non oltre il termine di dieci giorni dalla definizione della perizia superiore, a revocare l'offerta, è tenuto a rimborsare l'assuntore delle spese sostenute per i lavori indicati nell'art. 11 sotto l'indicazione « lavori del I gruppo, categoria *A* » relativi ai colli per i quali l'offerta è revocata.

Art. 7

Sulla base del peso lordo accertato all'entrata, delle detrazioni fissate ed accettate per tara di imballaggio e delle applicazioni dei coefficienti di correzione per il tasso di umidità, il funzionario dell'AIMA-tabacco emette bolletta definitiva di carico nella quale siano indicati il peso lordo, il peso al netto della tara per imballaggio ed il grado di umidità media, dandone carico all'assuntore del servizio di ammasso.

Nel verbale di consegna all'assuntore deve esservi anche una sommaria descrizione delle caratteristiche e dello stato di conservazione del tabacco dato in consegna ed accettato.

L'AIMA-tabacco, dopo la verifica di corrispondenza e la presa in carico, provvederà, previa presentazione di regolare fattura, al pagamento al venditore della quantità di tabacco considerato al netto della tara per imballaggio, delle detrazioni percentuali per fuori grado e per sostanze estranee e con l'applicazione del coefficiente di rettifica del peso per umidità eccedente o carente rispetto all'ammasso ed applicando il prezzo di intervento derivato previsto per la varietà e la qualità, nonché applicando le maggiorazioni e le riduzioni stabilite ed accettate in sede di esame del tabacco.

Subito dopo l'emissione della bolletta definitiva di carico la commissione di perizia provvederà a far apporre su tutti i colli acquistati la seguente dicitura, a mezzo di appositi timbri detenuti dall'AIMA e ad inchiostrazione indelebile: « AIMA - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - Sezione specializzata per il tabacco - Intervento ».

Art. 8.

L'assuntore risponde verso l'AIMA-tabacco della quantità di tabacco preso in carico, nelle qualità, nelle caratteristiche e nello stato di conservazione così come risultano descritte nel verbale di consegna, con la responsabilità del depositario ai sensi ed a tutti gli effetti previsti dagli articoli 1766 e seguenti del codice civile, egli è interamente responsabile della buona conservazione del tabacco a lui affidato nonché della tempestività della adozione di tutte le misure e dell'esecuzione dei trattamenti, nessuno escluso, che la buona tecnica suggerisce per assicurare un normale svolgimento al processo di conservazione, della corretta osservanza di tutti gli adempimenti indicati nel contratto fino al momento della riconsegna del prodotto all'AIMA od all'acquirente designato dall'AIMA stessa.

L'assuntore è tenuto a dare all'AIMA-tabacco immediata notizia dei fatti, avvenimenti, circostanze capaci di determinare avarie, danni, perdite e comunque scadimento di valore e/o diminuzione di quantità del tabacco in carico ed indicare le misure adottate.

Le quantità di tabacco prese in carico devono essere custodite nel locale autorizzato, ben sistemate conformemente alle disposizioni dell'AIMA ed in modo tale da consentire:

a) accessibilità alle masse;

b) possibilità di esecuzione di tutte le operazioni di governo comprese le disinfestazioni antiparassitarie;

c) facilità di esecuzione dei controlli.

Le masse dei colli devono essere tenute distinte, in rapporto alla varietà ed alla qualità; essere formate in modo da consentire il facile accesso a qualsiasi punto della massa ed essere disposte in non più di 6 piani per le botti o 5 per le ballette e 4 per le balle.

Ove, nella formazione della massa, siano stati disattesi, per qualsivoglia motivo, i criteri relativi all'altezza ed alla facile accessibilità dei diversi punti di esse, le maggiori spese necessarie per il prelevamento comunque motivato, di botti, balle o ballette, non saranno compensate e resteranno a carico esclusivo dell'assuntore.

Nel periodo di tempo che sarà determinato nel contratto di affidamento e che avrà la durata di 3 anni salvo quanto previsto al successivo art. 16, l'assuntore deve provvedere con propria organizzazione ed a suo rischio, ricevendo i compensi in prosieguo indicati, a porre a disposizione del servizio da svolgere, i locali, il personale, le macchine, gli attrezzi, il materiale, necessari per:

1) il ricevimento, l'introduzione nel magazzino, le operazioni relative alla presa in carico del tabacco offerto all'intervento;

2) la conservazione e trattamenti connessi con l'adozione di tutti gli accorgimenti e con l'esecuzione di tutte le misure che la tecnica suggerisce al fine di assicurare un normale svolgimento del processo di stagionatura ed evitare cali anormali, perdite, danni ed avarie;

3) la preparazione e l'effettuazione, secondo la procedura di volta in volta indicate dall'AIMA-tabacco, delle operazioni per le vendite; la consegna o la spedizione ai destinatari designati dall'AIMA, del tabacco preso in carico dall'organismo di intervento;

4) l'esecuzione dei lavori richiesti dall'AIMA-tabacco in ordine alla formazione dei lotti ai fini della vendita o visite, ispezioni e controlli del prodotto, nonché al prelevamento ed alla spedizione dei campioni.

Art. 9.

Presso ogni magazzino, a cura dell'assuntore, deve essere:

1) istituito, e tenuto costantemente aggiornato di tutti i movimenti di entrata ed in uscita, un registro di carico e di scarico distintamente per ciascuna varietà, da esibire in ogni momento, a richiesta dei funzionari dell'AIMA-tabacco;

2) istituito un registro per le richieste di lavori a misura con la firma del funzionario che ha fatto la richiesta di urgenza e gli estremi della lettera di conferma o di ordinazione dell'AIMA-tabacco;

3) un registro dei compioni nel quale sono indicati i colli prelevati a titolo di campione di qualità dalle masse consegnate all'assuntore e sigillati.

Detti registri, il modello dei quali sarà fornito dall'AIMA-tabacco, dovranno essere preventivamente rimessi prima dell'utilizzazione ai competenti uffici periferici AIMA per la vidimazione ed il bollo di tutti i fogli.

L'assuntore è inoltre tenuto a:

a) assicurare il prodotto immagazzinato contro tutti i rischi e gli eventuali danni, compresa l'azione del fulmine, a favore della AIMA-tabacco, per un valore che sarà indicato nel contratto;

b) prestare cauzione, anche a mezzo fidejussione bancaria, pari al 10% del valore del tabacco immagazzinato valutato a:

L/Kg 4.000 per la varietà Xanti;
L/Kg 3.400 per la varietà Perustitza;
L/Kg 3.000 per la varietà Erzegovina;
L/Kg 2.800 per la varietà Bright;
L/Kg 3.500 per la varietà Kentucky e similari;
L/Kg 2.500 per la varietà Nostrano, Resistente, Goiano, Burley, Maryland, Beneventano, Badischer Geudertheimer;
L/Kg 13.000 per la varietà Scafati e Sumatra.

Le modalità ed i tempi per la prestazione della cauzione nonché dello svincolo di essa saranno indicati nei singoli contratti.

Art. 10.

L'assuntore è tenuto ad impiegare quanto è necessario per la regolare esecuzione del servizio ed in particolare:

1) locale idoneo alla perizia ed alla conservazione di tabacchi in colli della capacità ricettiva di almeno q.li 1.500 di tabacco in balle o ballette o di almeno q.li 3.000 di tabacco in botti;
2) locale, attrezzature e materiali necessari per la separazione e distinzione dei colli da periziare;
3) locale arredato ad uso ufficio, di almeno mq. 20;
4) locale per deposito di materiale e di sostanze per la lotta antitarlo, nel caso che a detta operazione provveda direttamente l'assuntore;
5) apparecchi regolarmente verificati dall'Ufficio Metrico per la pesatura dei colli;
6) macchine per il sollevamento ed il trasporto interno dei colli;
7) pressa idraulica o meccanica per la pressatura delle botti, balle e ballette;
8) calibratore per risagomatura bollette deformate;
9) apparecchio per la determinazione dell'umidità del tabacco del tipo Beaudesson o Brabeuder;
10) termometro ed igrometro per ambienti industriali;
11) apparecchiatura completa per l'irrorazione e la nebulizzazione dei disinfestanti, se l'assuntore provvede direttamente a queste operazioni;
12) catturatore luminoso di insetti;
13) prodotti disinfestanti per i trattamenti antiparassitari se alla disinfestazione provvede direttamente l'assuntore;
14) attrezzature e indumenti protettivi per il personale addetto ai trattamenti antiparassitari;
15) illuminazione e pulizia di tutti i locali;
16) carrelli metallici per il trasporto interno a mano di colli e materiali;
17) muraletti per isolare dal pavimento le stive delle botti;
18) tavole e telai in legno per la formazione di pedane isolanti per la stivatura delle balle e delle ballette;
19) attrezzature antincendio;
20) stampati e registri vari, i modelli dei quali saranno forniti dall'AIMA-tabacco;
21) piccolo forno o fossa per la distruzione del tabacco inservibile a mezzo di fuoco e con l'impiego di acqua e denaturanti;
22) energia per il funzionamento delle macchine, degli apparecchi e degli attrezzi.

L'utilizzazione della superficie del magazzino offerto deve essere in generale tale da consentire la massima razionalità di stivaggio dei colli nonché la più agevole esecuzione di tutte le operazioni inerenti lo stoccaggio.

Art. 11.

I lavori indicati al precedente art. 8, che l'assuntore è tenuto (salvo il relativo compenso in prosieguo indicato) ad eseguire, vengono raggruppati, agli effetti della remunerazione, secondo il criterio seguito in sede comunitaria in:

1) *Lavori per l'entrata.*

Sono quelli occasionali dall'entrata del tabacco nel magazzino d'ammasso. Il compenso dei lavori compresi in questo gruppo grava in parte sull'offerente ed in parte sull'Organismo di intervento perché il tabacco offerto deve essere presentato franco sala perizia del magazzino-ammasso e franco spese perizia da parte dell'offerente, mentre restano a carico dell'organismo di intervento i lavori successivi alla perizia fino alla formazione delle masse di colli.

Tutti i lavori debbono essere eseguiti dall'assuntore mediante la propria organizzazione, indipendentemente dai soggetti su cui dovrà gravare l'onere finanziario.

Categoria *A.* — I lavori il compenso dei quali, forfettariamente, calcolato per q.le netto di tabacco grava sull'offerente sono:

1) scarico dei colli dal veicolo alla porta del magazzino e posa sul piano bilancia;
2) pesatura;
3) trasporto dal piano bilancia al luogo di perizia dei colli pesati e prescelti per la formazione del campione;
4) riparazione degli imballaggi eventualmente rotti e sostituzione di quelli inservibili;
5) apertura dei colli;
6) esame merceologico;
7) chiusura dei colli esaminati;
8) separazione della massa dei colli scelti dall'AIMA e dallo assuntore per la costituzione di campione rappresentativo della qualità del tabacco ammassato;
9) esecuzione di tutti i lavori resi necessari per l'uscita del tabacco in conseguenza di revoca di offerta;

Categoria *B.* — I lavori, il compenso dei quali, forfettariamente calcolato per q.le netto offerto, grava sull'organismo di intervento sono:

1) trasporto dei colli offerti ed esaminati dal luogo di perizia a pié di stiva;
2) trasporto dei colli pesati e non prescelti per la perizia dal piano bilancia a pié di stiva;
3) formazione di stive di colli mediante l'impiego di muraletti o pedane isolanti.

2. *Lavori da eseguire durante la giacenza.*

Sono classificati in questo gruppo:

A) I lavori, le prestazioni, i trattamenti, di qualunque tipo e specie, connessi, in via diretta e indiretta, con la esigenza di assicurare al tabacco ammassato una conservazione indenne da guasti ed avarie e tale da non ostacolare, anzi favorire, il normale svolgimento del processo di stagionatura.

I lavori, le prestazioni, i trattamenti, di cui innanzi pur senza essere esplicitamente elencati, restano individuati in tutti quelli che la moderna e buona tecnica indica.

B) I lavori necessari per la rimozione e la distruzione, salvo ogni accertamento di responsabilità, di tabacco giudicato inservibile.

C) Il rivolgimento delle balle e delle ballette al fine di regolare o, se del caso, interrompere le fermentazioni ed assicurare un normale andamento del processo di stagionatura. Tutti i lavori, le prestazioni, trattamenti suddetti e comunque connessi con la conservazione e tutti gli oneri di qualunque tipo e specie imposti dal contratto sono remunerati da un compenso forfettariamente determinato in Lire: /Quintale/mese.

3) *Lavori per l'uscita.*

Sono quelli occasionati dall'uscita del tabacco dal magazzino di ammasso. Essi, obbligatori per l'assuntore, vengono richiesti e compensati forfettariamente per q.le netto spedito dall'organismo di intervento.

I lavori compresi in questo gruppo sono i seguenti:

1) prelevamento dalle masse dei colli da spedire;
2) sistemazione degli imballaggi per la spedizione compresa la riparazione o sostituzione degli imballaggi rotti o deteriorati durante la giacenza;
3) risagomatura delle ballette deformate con l'impiego di calibratore;
4) ricucitura completa dei teli di rivestimento;
5) trasporto dei colli da spedire al piano di bilancia e pesatura;
6) trasporto e carico dei colli in uscita su veicolo alla porta del magazzino;
7) riformazione dei colli eventualmente disfatti;
8) eventuale marcatura secondo le indicazioni che verranno fornite dall'AIMA-tabacco.

4) *Lavori accessori.*

L'assuntore è inoltre tenuto all'esecuzione dei lavori o prestazioni richieste dall'AIMA la quale li compenserà nel modo e nella misura indicata per ciascun tipo di lavoro o prestazione:

1) fornitura di mano d'opera, macchine, attrezzi e materiale necessari per l'esame del tabacco in botti, balle, ballette e/o estrazione di campioni di foglie previo prelevamento del collo dalle stive, eventuale trasporto in altro locale, apertura, eventuale riparazione di imballaggi, chiusura e ricollocazione nella massa. Il compenso previsto è per quintale netto esaminato;
2) disfacimento e ricostituzione delle masse di colli per il prelevamento di botti, balle o ballette o per qualunque altra causa.

Il compenso previsto è per q.le netto rimosso;
3) confezione e spedizione in Italia e all'estero di pacchetti di campioni di foglie di tabacco del peso di almeno un kg. Il compenso previsto è per campione, confezionato e spedito, salvo il rimborso delle spese di spedizione;
4) prestazione di mano d'opera per lavori non espressamente indicati: compenso L/ora;
5) esecuzione dei trattamenti antiparassitari. Tutti i trattamenti preventivi e disinfestanti necessari ad assicurare la perfetta conservazione del prodotto debbono essere eseguiti obbli-

gatoriamente dall'assuntore previa autorizzazione dell'AIMA-tabacco che provvederà al loro pagamento nel modo e nella misura indicati in contratto.

Art. 12.

L'esecuzione delle prestazioni e delle incombenze previste all'art. 8, punto 2), e connesse con l'impegno di perseguire la buona conservazione del tabacco affidatogli è connessa alla esclusiva responsabilità dell'assuntore. L'AIMA-tabacco si riserva il diritto di ispezione in ogni momento dello stoccaggio del tabacco ammassato nonché di prelevare e ritirare campioni.

Nell'esercizio di diritto di ispezione di cui innanzi l'AIMA, pur senza modificare in alcun modo il rapporto esistente fra essa è l'assuntore, può assistere e consigliare l'assuntore stesso per l'interesse che essa ha di prevenire o di contenere le possibilità di verificarsi di danni o avarie. Ma laddove essa accertasse l'esistenza di danni e/o di avarie essa avrà diritto di chiederne, secondo quanto previsto in contratto, il risarcimento e se i danni accertati sono suscettibili di aggravamento, l'AIMA avrà anche diritto di imporre all'assuntore la esecuzione delle misure che essa riterrà necessarie ed adeguate per limitare il danno.

Ogni magazzino di ammasso è posto sotto il controllo del capo dell'ufficio periferico nella circoscrizione del quale esso è ubicato, salva in ogni caso la facoltà dell'AIMA di ordinare ispezioni e verifiche superiori.

Le richieste di pagamento per tutte le competenze e rimborsi avanzate dall'assuntore, dovranno essere accompagnate da una dichiarazione del capo dell'ufficio periferico da cui risulti che non sono stati riscontrati danni o avarie al prodotto.

Art. 13.

Entro il giorno 5 di ciascun mese l'assuntore del servizio deve trasmettere all'AIMA-tabacco per posta e per plico spedito per raccomandata:

a) copia dei fogli dei registri del carico e dello scarico relativi a tutti i giorni ed a tutti i movimenti verificatisi nel mese, con indicazioni delle quantità giacenti all'inizio ed alla fine del mese;

b) copia dei fogli del registro dei lavori accessori la commessa e l'esecuzione dei quali siano avvenute nel mese precedente;

c) inoltre, ai fini dell'adempimento da parte dell'AIMA delle prescrizioni contenute nell'art. 4 del regolamento (CEE) n. 729/70 del 21 aprile 1970 e successivi regolamenti di applicazione, sulla presentazione alla Comunità economica europea del resoconto di gestione dell'anno civile, l'assuntore deve trasmettere la situazione al 31 dicembre dell'anno precedente relativo al movimento di magazzino verificatosi nel corso dell'anno medesimo (quantità giacenti all'inizio dell'anno, quantità entrata e quantità uscita nel corso dell'anno stesso, quantità giacenti alla fine dell'anno riportate al 1° gennaio dell'anno successivo), distintamente per ciascun mese dell'anno e per varietà di tabacco.

Art. 14.

All'assuntore per le forniture ed i lavori innanzi indicati che saranno distintamente specificati in contratto, spetterà un:

1) compenso forfettario calcolato per mese e per quintale di giacenza del prodotto per locali, attrezzature, materiale e prestazioni di ogni specie obbligatorie ed attività ad esse connesse indicate nei precedenti articoli 8 e 11;

2) compenso forfettario per quintale di prodotto, delle spese occasionate dall'entrata del tabacco in magazzino (categoria *A* e categoria *B*);

3) compenso forfettario per quintale di prodotto, delle spese occasionate dall'uscita dei tabacchi dal magazzino;

4) compenso, da determinarsi sulla base dei compensi unitari indicati in contratto, per i lavori accessori richiesti dall'AIMA-tabacco.

Art. 15.

I cali massimi dipendenti dal mero processo di stagionatura e ritenuti normali saranni fissati in contratto, secondo quanto previsto dal regolamento (CEE) n. 638/74 del 20 marzo 1974 della commissione.

Art. 16.

I contratti di stoccaggio hanno la durata di anni tre, a decorrere dalla data di stipula del contratto con l'obbligo, per la ditta assuntrice di prorogare in caso di necessità, il contratto stesso per un altro biennio o comunque, fino al completo esaurimento dei quantitativi di tabacco giacenti in magazzino.

Qualora l'assuntore del servizio di magazzinaggio intenda recedere dal contratto prima della totale uscita del tabacco dal magazzino dovrà darne disdetta nei modi previsti dalla legge e comunque con un preavviso non inferiore a centoventi giorni.

La totale uscita del tabacco dal magazzino determina, in ogni caso, la cessazione delle obbligazioni contrattuali dell'AIMA-tabacco.

Art. 17.

Durante il periodo di efficacia del contratto la sezione specializzata dell'AIMA può disporre o, a richiesta dell'assuntore, autorizzare trasferimenti di prodotti in altri magazzini riconosciuti idonei.

Le spese ed i rischi di trasferimento sono a carico della parte nel cui interesse il trasferimento stesso è stato effettuato.

Allegato *A*

CLASSIFICAZIONE DELLE VARIETA' DEL TABACCO IN COLLI PER QUALITA'

VARIETA'	Grado di riferimento	DEFINIZIONE DEI GRADI	
			Prime foglie
Badischer - Geudertheimer - Forchlimer - Havanna II	Leaves (classe I) Foglie mediane	Classe I —	Foglie mature, sane, intatte, di colore dal giallastro-verdognolo al bruno scuro; fermentazione normale
		Classe II —	Foglie mature, sane, aventi colore di base brunastro; sono ammesse differenze di colorazione; le foglie possono essere ultramature ai margini; fermentazione normale.
		Classe III —	Foglie non appartenenti alle classi I e II; fermentazione normale.
			Foglie basse
		Classe I —	Foglie mature, sane, intatte, di colore dal giallastro-verdognolo al bruno scuro, di lunghezza uniforme e fermentazione normale.
		Classe II —	Foglie mature, sane, aventi colore di base brunastro; sono ammesse differenze di colorazione; fermentazione normale.
		Classe III —	Foglie non appartenenti alle classi I e II; fermentazione normale.

VARIETA'	Grado di riferimento	DEFINIZIONE DEI GRADI
		Foglie mediane
		Classe I — Foglie mature, sane, intatte, di colore dal giallastro-verdognolo al bruno scuro, di lunghezza uniforme e fermentazione normale (1).
		Classe II — Foglie mature, sane, aventi colore di base brunastro; sono ammesse differenze di colorazione; fermentazione normale.
		Classe III — Foglie non appartenenti alle classi I e II; fermentazione normale.
		Foglie apicali
		Foglie mature, di colore vario e fermentazione normale.
Bright	A	Grado *A* — Foglie di sufficiente maturazione, ben curate di tessuto a grana aperta, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore giallo nelle varie gradazioni (1).
		Grado *B* — Foglie di varia sostanza, anche magre o tendenti al grossolano, sufficientemente mature, ma con leggeri difetti di cura e di colore (giallo macchiato e bronzeo) ed anche con difetti di integrità.
		Grado *C* — Foglie di varia sostanza, a grana chiusa, con difetti di cura purché conservabili, di colore giallo molto macchiato, o tendente al grigio o al marrone e con gravi difetti di integrità.
Burley	A	Grado *A* — Foglie di sufficiente maturazione, ben curate, di tessuto a grana aperta, anche sostanziose, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore nocciola più o meno vivace (1).
		Grado *B* — Foglie di varia sostanza, sane con qualche difetto di cura e di integrità o di colore disforme.
		Grado *C* — Foglie grossolane, a grana chiusa, con accentuati difetti di cura, d'integrità e di colore purché conservabili.
Maryland	A	Grado *A* — Foglie di sufficiente maturazione con qualche lieve difetto di cura, con varie sfumature verdastre comunque ben curate, di tessuto di media consistenza, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore marrone-rossiccio più o meno vivace.
		Grado *B* — Foglie di varia sostanza, ma tendenti al leggero, sane, con qualche difetto di cura e di integrità, di colore marrone-rossiccio anche disforme.
		Grado *C* — Foglie grossolane, anche con accentuati difetti di cura, di integrità e di colore, purché conservabili.
Kentucky e ibridi derivati Moro di Cori, Salento	B	Grado *A* — Foglie integre di ampia e media paginatura, di giusta maturità, di tessuto fine e sufficientemente elastico e sostanzioso con costole e nervature poco accentuate, ben curate e conservate, di colore marrone uniforme.
		Grado *B* — Foglie di giusta maturità, di tessuto sostanzioso, ben curate e conservate di colore marrone, con qualche difetto di integrità (1).
		Grado *C* — Foglie di sufficiente maturità, di tessuto anche leggero, di colore disforme, con difetti di cura e di integrità e con leggeri difetti di conservazione.
Nostrano del Brenta - Resistente 142 Gojano	B	Grado *A* — Foglie di tessuto gentile sufficientemente sostanzioso a grana aperta, mature, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, ben curate e fermentate, di colore marrone o marrone chiaro più o meno uniforme, anche con leggeri difetti di integrità.
		Grado *B* — Foglie di tessuto sostanzioso e leggero, sane, ben curate e fermentate, di colore marrone anche scuro e con non vistosi difetti di integrità (1).

(1) Qualità di riferimento.

VARIETA'	Grado di riferimento	DEFINIZIONE DEI GRADI
		Grado *C* — Foglie poco mature, di colore disforme, anche marrone scuro, grossolane, con leggeri difetti di cura, di fermentazione e di conservazione e le foglie molto rotte non ascrivibili ai gradi precedenti.
Beneventano	B	Grado *A* — Foglie di buona maturazione, sane, con tessuto gentile e resistente, con costole e nervature poco accentuate, a grana aperta, ben curate e fermentate, di colore marrone anche scuro purché uniforme e con qualche difetto di integrità.
		Grado *B* — Foglie sufficientemente mature, con tessuto sostanzioso od anche grossolano o magro, con non vistosi difetti di cura, di fermentazione e di integrità (1).
		Grado *C* — Foglie di tessuto grossolano, con accentuati difetti di maturazione, cura, conservazione e di integrità.
Xanti Yakà - Perustitza - Erzegovina e ibridi derivati	B	Grado *A* — Foglie mature, sane, ben curate, di colore marrone chiaro o giallo, piuttosto brillanti, di tessuto gentile o mediamente sostanzioso, a grana aperta, prevalentemente di paginatura piccola o media, provenienti normalmente dalle corone apicali o mediane superiori (varietà Xanti Yakà e Perustitza) e dalle corone apicali o foglie mediante (Erzegovina).
		Grado *B* — Foglie sufficientemente sane e mature, anche con qualche difetto di cura, di tessuto per lo più leggero, di colore dal giallo al marrone e con rilevanti difetti di integrità, purché ben conservate, provenienti anche da corone basilari (1).
		Grado *C* — Foglie sia leggere che grossolane, con difetti di cura ma serbevoli, di colore disforme e con difetti di integrità, provenienti da tutte le corone.
Round Tip - Scafati - Sumatra	B	Grado *A* — Foglie basilari suddivise mediamente per lunghezza secondo le proporzioni seguenti: (2) 1ª lunghezza 15% 2ª lunghezza 55% 3ª lunghezza 30%. Foglie di buona paginatura, di giusta naturità, di colore abbastanza uniforme, sane, di tessuto gentile, a grana aperta, con costole e nervature attenuate, ben conservate, di buona combustibilità, di gusto e aroma tipici, idonea per fascia di sigari; si puo tollerare una percentuale di circa il 20 % di foglie non integre.
		Grado *B* — Foglie di prima mediana suddivise mediamente per lunghezze secondo le proporzioni seguenti: 1ª lunghezza 60% 2ª lunghezza 35% 3ª lunghezza 5% Foglie di buona paginatura, di giusta maturità e di colore uniforme, sane, integre, di tessuto fine elastico e resistente, con costole e nervature attenuate, giustamente fermentate e ben conservate, di buona combustibilità, di gusto e aroma tipici, idonei per fascia di sigaro comprende una percentuale di circa 25 % di foglie integre (1).
		Grado *C* — Foglia di seconda mediana, suddivise mediamente per lunghezza secondo le proporzioni seguenti: 1ª lunghezza 10% 2ª lunghezza 40% 3ª lunghezza 50% Foglie di media paginatura, di sufficiente maturità, di colore abbastanza uniforme, sane, di tessuto tendente al sostanzioso, ben conservate, di media combustibilità, di gusto e aroma tipici, in parte idonei per fascia di sigari inferiori; si può tollerare una percentuale di circa il 30 % di foglie non integre.

(1) Qualità di riferimento.
(2) Definizione delle lunghezze:
1ª lunghezza superiore o uguale a 38 cm.
2ª lunghezza da 32 a meno di 38 cm.
3ª lunghezza da 25 a meno di 32 cm.

ALLEGATO *B*

TABELLA DEI PREZZI DI INTERVENTO DERIVATO, DEGLI ABBUONI E RIDUZIONI IN %, DEL PREZZO BASE, DEL TASSO DI UMIDITÀ E MASSIMO CONSENTITO

VARIETA'	PREZZO DI INTERVENTO DERIVATO L/Q.le			ABBUONI E RIDUZIONI % DEL PREZZO BASE										Tasso umidità	
				Combustibilità		Gusto		Aroma		Resa		Allestim. conserv.		Ammesso %	Max consentito
	A	B	C	da	a	da	a	da	a	da	a	da	a		
Bright	283.044	183.979	141.522	— 3	+ 3	— 4	+ 4	— 2	+ 2	— 3	+ 3	— 3	+ 3	13	16
Burley	229.793	149.365	110.301	— 3	+ 3	— 4	+ 4	— 2	+ 2	— 3	+ 3	— 3	+ 3	13	16
Maryland	257.912	167.643	123.798	— 3	+ 3	— 4	+ 4	— 2	+ 2	— 3	+ 3	— 3	+ 3	13	16
Kentucky e similari - Moro di Cori - Salento	350.749	223.407	134.044	— 5	+ 5	— 4	+ 4	— 2	+ 2	— 5	+ 5	— 4	+ 4	16	19
Nostrano - Resistente - Gojano	296.964	230.205	174.956	— 3	+ 3	— 4	+ 4	— 2	+ 2	— 3	+ 3	— 3	+ 3	18	21
Beneventano	227.424	177.675	126.149	— 3	+ 3	— 4	+ 4	— 2	+ 2	— 3	+ 3	— 3	+ 3	16	19
Xanti Yakà	413.879	356.792	264.026	— 2	+ 2	— 3	+ 3	— 1	+ 1	— 2	+ 2	— 2	+ 2	13	16
Perustitza	341.413	313.223	228.653	— 2	+ 2	— 3	+ 3	— 1	+ 1	— 2	+ 2	— 2	+ 2	13	16
Erzegovina e ibridi derivati	307.620	282.220	200.376	— 2	+ 2	— 3	+ 3	— 1	+ 1	— 2	+ 2	— 2	+ 2	13	16
Round Tip. - Scafati - Sumatra	1.305.403	1.517.911	546.448	— 3	+ 3	— 4	+ 4	— 2	+ 2	— 3	+ 3	— 3	+ 3	16	19
Badiscer, Geudertheimer, Forchlimer, Havana II C	I	II	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Prime foglie	287.741	233.390	185.433												
Foglie basse	348.486	281.347	226.996	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	19
Foglie mediane	319.712	262.164	223.798												
Foglie apicali	214.207	—	—												

ALLEGATO *C*

CARATTERISTICHE DEI TABACCHI ESCLUSI DAGLI ACQUISTI ALL'INTERVENTO

a) Frammenti di foglie.
b) Foglie molto danneggiate dalla grandine.
c) Foglie che presentano gravi difetti d'integrità con la superficie fogliare danneggiata per più di un terzo.
d) Foglie colpite per più del 25% della loro superficie da malattie e da alterazioni provocate da parassiti.
e) Foglie che presentano residui d'antiparassitari.
f) Foglie immature o di colore verde carico.
g) Foglie placcate.
h) Foglie ammuffite o marcite.
i) Foglie con nervature non essiccate, umide o attaccate da marciume o con costole umide e accentuate.
j) Foglie di germogli.
k) Foglie aventi un odore estraneo alla varietà di cui trattasi.
l) Foglie sporche con terra aderente.
m) Foglie il cui tasso d'umidità supera di oltre il 3% il tasso di umidità fissato nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1464/70 o nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1465/70.

ALLEGATO *D*

TABACCO IN COLLI: VARIETA' E RISPETTIVE QUALITA' DI RIFERIMENTO — ALLESTIMENTO

Numero d'ordine	VARIETA'	QUALITA' DI RIFERIMENTO
1	*a*) Badischer Geudertheimer *b*) Forcheimer Havana **II c**	Foglie mediane (leaves) di classe I: Classe I — foglie mature, sane, intatte, di colore dal tenue giallastro-verdognolo al bruno scuro, di lunghezza uniforme e fermentazione normale. Allestimento — in balle o casse di 75/175 kg. circa o in botti di 225/450 kg. circa. Umidità — 16%
2	Bright	Foglie di grado *A*: Grado *A* — foglie di sufficiente maturazione, ben curate, di tessuto a grana aperta, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, di colore giallo nelle varie gradazioni, sane. Allestimento — botti di 330/350 kg. circa Umidità — 13%
3	Burley I	Foglie di grado *A*: Grado *A* — Foglie di sufficiente maturazione, ben curate, di tessuto a grana aperta; anche sostanziose, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore nocciola più o meno vivace. Allestimento — botti di 330/350 Kg. circa Umidità — 13%
4	Maryland	Foglio di grado *A*: Grado *A* — foglie di sufficiente maturazione, con qualche lieve difetto di cura ed anche con sfumature verdastre, di tessuto di media consistenza con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore marrone rossiccio più o meno vivace. Allestimento — botti di 330/350 Kg. circa. Umidità — 13%
5	*a*) Kentucky e ibridi derivati *b*) Moro di Cori *c*) Salento	Foglie di grado *B*: Grado *B* — foglie di giusta maturità, di tessuto sostanzioso, ben curate e conservate, di colore marrone, con qualche difetto di integrità. Allestimento — botti di 350 Kg. circa Umidità — 16%

Numero d'ordine	VARIETA'	QUALITA' DI RIFERIMENTO
6	*a)* Nostrano del Brenta *b)* Resistente 142 *c)* Gojano	Foglie di grado *B*: Grado *B* — foglie di tessuto sostanzioso o leggero, sane, ben curate e fermentate, di colore marrone anche scuro e con non vistosi difetti di integrità. Allestimento — balle di 170/180 Kg. circa. Umidità — 18%
7	Beneventano	Foglie di grado *B*: Grado *B* — foglie sufficientemente mature, di tessuto sostanzioso od anche grossolano e magro, con non vistosi difetti di cura, di fermentazione e di integrità. Allestimento — balle di 120 Kg. circa e botti di 330 Kg. circa. Umidità — 16%
8	Xanti Yakà Perustitza Erzegovina e idribi derivati	Foglie di grado *B*: Grado *B* — foglie sufficientemente sane e mature, anche con qualche difetto di cura, di tessuto per lo più leggero, di colore dal giallo al marrone e con rilevanti difetti di integrità, purché ben conservate, provenienti anche da corone basilari. Allestimento — ballette di 18/21 Kg. circa. Umidità — 13%
9	Round Tip Scafati Sumatra I	Foglie di grado *B*: Grado *B* — foglie di prima mediana suddivise mediamente per lunghezze secondo le proporzioni seguenti: 1) lunghezza (uguale o sup. a 38 cm) 60% 2) lunghezza (da 32 a meno di 38 cm) 35% 3) lunghezza (da 25 a meno di 32 cm) 5% Foglie di buona paginatura, di giusta maturità e di colore uniforme, sane, integre, di tessuto fine, elastico e resistente, con costole e nervature attenuate, giustamente, fermentate e ben conservate, di buona combustibilità, di gusto e aroma tipici, idonee per fascia di sigari: comprende una percentuale di circa il 25% di foglie non integre. Allestimento — balle di 80/90 Kg. circa. Umidità — 16%

(8944)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1977.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cedit - Ceramiche d'Italia, stabilimento di Tommaso Natale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 30 giugno 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cedit - Ceramiche d'Italia, stabilimento di Tommaso Natale (Palermo), con effetto dal 15 settembre 1975;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cedit - Ceramiche d'Italia, stabilimento di Tommaso Natale (Palermo), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1977

Il Ministro: ANSELMI

(9198)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1977.

Disciplina del rilascio delle autorizzazioni al trasporto di merci su strada in servizio internazionale.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 20 giugno 1935, n. 1349;

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive integrazioni e modifiche;

Visto il regolamento n. 1018/68 emanato il 19 luglio 1968 dal consiglio delle Comunità europee, e successive modifiche;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1280;

Ritenuta la necessità di determinare nuovi criteri obiettivi da seguire nel rilascio delle autorizzazioni al trasporto internazionale di merci su strada;

Sentito il parere espresso dalle categorie trasportatrici interessate attraverso i rispettivi rappresentanti;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione del decreto

Nei limiti dei contingenti stabiliti, in applicazione degli accordi bilaterali stipulati fra l'Italia e gli altri Stati, dei provvedimenti emanati dagli organi delle Comunità europee e da altri organismi internazionali, le autorizzazioni internazionali aventi carattere continuativo, per trasporti di cose su strada vengono annualmente assegnate alle imprese autotrasportatrici nazionali, secondo le modalità ed alle condizioni precisate negli articoli che seguono.

AUTORIZZAZIONI BILATERALI

Art. 2.

Assegnazione delle autorizzazioni bilaterali

Le autorizzazioni internazionali bilaterali vengono accordate:

1) per esigenze di carattere eccezionale;

2) per rinnovo delle autorizzazioni già possedute;

3) in base a graduatorie di merito.

Art. 3.

Autorizzazioni per esigenze di carattere eccezionale e per le imprese dell'Italia meridionale

Per ciascun contingente di autorizzazioni internazionali, stabiliti in applicazione di un accordo bilaterale, un numero di autorizzazioni non superiore all'1 per cento del contingente stesso resta ogni anno a disposizione dell'amministrazione per far fronte ad esigenze di trasporto che possano verificarsi su ciascuna relazione di traffico ed aventi carattere del tutto eccezionale ovvero per corrispondere a comprovate necessità interessanti l'economia nazionale o di rilievo sociale.

Entro i limiti del 20 per cento delle autorizzazioni bilaterali che risultano disponibili all'inizio di ogni anno in ciascun contingente, dopo le detrazioni di cui al comma precedente e di quelle di cui al successivo art. 4, le autorizzazioni sono preferenzialmente assegnate, nell'ordine che ciascuna di esse occupa nella relativa graduatoria, alle imprese autotrasportatrici aventi sede in province dell'Italia meridionale che ne hanno fatto tempestiva e regolare richiesta e che si trovano nelle condizioni di cui alla lettera *A)* del successivo art. 6.

Le autorizzazioni comprese in detta quota e non conferite per mancanza di domande presentate nei termine da parte di impprese meridionali, ovvero da queste non sufficientemente utilizzate, sono assegnate nei modi di cui al successivo art. 5.

Il trasferimento di un'autorizzazione conseguita ai sensi del precedente secondo comma, può essere consentito nei modi di cui al successivo art. 21 solo in favore di altra impresa avente sede in province dell'Italia meridionale.

Art. 4.

Rinnovo delle autorizzazioni bilaterali conseguite

Le imprese autotrasportatrici titolari di autorizzazioni bilaterali a carattere continuativo conseguite in virtù delle norme del presente decreto ovvero di disposizioni precedenti hanno titolo a chiedere il rinnovo delle autorizzazioni stesse per l'anno successivo.

Il rinnovo dell'autorizzazione è accordato all'impresa richiedente a condizione che:

1) abbia presentato all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione territorialmente competente in relazione alla sede dell'impresa stessa, entro il termine perentorio del 30 settembre dell'anno precedente a quello per il quale chiede il rinnovo, apposita domanda in carta legale redatta in conformità del modello I allegato al presente decreto indirizzata al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Divisione 33; qualora l'impresa intenda chiedere il rinnovo di autorizzazioni per più relazioni di traffico, deve presentare tante singole domande quante sono dette relazioni di traffico. Non sono ammesse domande cumulative;

2) abbia provveduto secondo le istruzioni in vigore alla tempestiva restituzione, all'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione, delle autorizzazioni scadute di validità nonché dei relativi fogli statistici integrativi delle autorizzazioni stesse e degli altri documenti eventualmente richiesti;

3) abbia provveduto, di volta in volta, a compilare in modo corretto e veritiero i predetti fogli statistici;

4) abbia convenientemente utilizzato, nell'anno precedente a quello a cui si riferisce la domanda di rinnovo, le autorizzazioni conseguite per la relazione di traffico considerata: l'utilizzazione è valutata per ciascun semestre in relazione alla media generale del chilometraggio percorso dalle imprese autotrasportatrici titolari di autorizzazioni bilaterali per quella relazione di traffico e calcolato secondo i criteri e le modalità indicate nella lettera *a)* dell'art. 9; sulle relazioni di traffico con la Francia e la Spagna l'utilizzazione delle autorizzazioni rilasciate con carattere di continuità è valutata con riferimento al numero dei viaggi effettuati;

5) non si trovi in una delle situazioni ipotizzate al successivo art. 10, lettera *d)*;

6) sia proprietaria di un numero di autotreni o di autoarticolati non inferiore a quello prescritto dal successivo art. 18 in rapporto al numero complessivo

delle autorizzazioni a carattere continuativo di cui chiede il rinnovo; ai fini di cui sopra, sono equiparate ad autorizzazioni a carattere continuativo le autorizzazioni a viaggio valide per un numero non inferiore a trentasei trasporti annui, anche se rilasciate per differenti relazioni di traffico.

Art. 5.

Rilascio delle autorizzazioni bilaterali disponibili

Nei limiti dei contingenti stabiliti in applicazione degli accordi bilaterali, le autorizzazioni a carattere continuativo che, dopo le detrazioni di cui agli articoli 3 e 4, si rendono ogni anno disponibili per qualsiasi motivo, sono assegnate alle imprese autotrasportatrici che ne abbiano fatto regolare e tempestiva domanda, secondo l'ordine progressivo di precedenza occupato da ogni singola impresa nelle graduatorie di merito all'uopo predisposte all'inizio di ogni anno per ciascuna relazione di traffico.

Art. 6.

Ripartizione delle autorizzazioni bilaterali disponibili

Le autorizzazioni bilaterali che risultano disponibili ai sensi dell'art. 5 sono ripartite fra le imprese che ne hanno fatto regolare richiesta e con esclusione di quelle soddisfatte a termine del secondo comma dell'art. 3, nel modo seguente:

A) Nella misura del 20 per cento alle imprese autotrasportatrici che non hanno eseguito in precedenza trasporti internazionali di merci su strada o che ne hanno eseguiti in modo del tutto saltuario o limitatamente a determinate merci, ovvero ancora che ne hanno eseguiti in zone di estensione limitata quali le « zone di frontiera » e le « zone di corta distanza »;

B) Nella misura del 20 per cento alle imprese autotrasportatrici che, pur essendo titolari, in atto, di autorizzazioni bilaterali a carattere continuativo valide per l'effettuazione di trasporti su altre relazioni di traffico, non hanno autorizzazioni specifiche per la relazione di traffico a cui si riferisce la domanda presentata;

C) Nella misura del 60 per cento alle imprese autotrasportatrici che, essendo già titolari di autorizzazioni bilaterali a carattere continuativo per la relazione di traffico a cui si riferisce la domanda presentata, aspirano a conseguirne ulteriori.

Art. 7.

Graduatorie

Per ogni relazione di traffico sono predisposte tre distinte graduatorie annuali di merito una per ciascuna delle categorie di imprese precisate nel precedente art. 6, lettere *A*), *B*) e *C*).

Art. 8.

Formazione delle graduatorie delle imprese non titolari di autorizzazioni per la relazione di traffico considerata

Le graduatorie delle imprese autotrasportatrici che si trovino nelle condizioni di cui alle lettere *A*) e *B*) del precedente art. 6 sono formate con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) sono attribuiti punti 0,5 per ogni anno e fino ad un massimo di dieci anni di anzianità di esercizio dell'attività di trasporto di merci su strada e punti 0,2 per ogni anno in più fino ad un massimo complessivo di venti anni.

Ai fini del calcolo dell'anzianità di cui al comma che precede è presa in considerazione per le imprese esercenti trasporti per conto di terzi la data di iscrizione alla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, e per le imprese che trasportano merci proprie, la data in cui venne loro rilasciata, per la prima volta, la licenza per il trasporto di cose proprie;

b) sono attribuiti punti 3,00 alle imprese che beneficiano della concessione della garanzia contemplata dalla convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci sotto copertura di Carnet T.I.R. ratificata con legge 12 agosto 1962, n. 1517;

c) è attribuito inoltre a ciascuna impresa un punteggio relativo al numero ed alle caratteristiche degli autoveicoli di cui l'impresa è proprietaria, assegnando:

1) per ogni autotreno o autoarticolato punti 1,00 fino ad un massimo di dieci veicoli, punti 0,5 per ciascun veicolo dall'undicesimo al ventesimo, punti 0,1 per ciascun veicolo oltre il ventesimo;

2) per ogni autotreno o autoarticolato avente carozzeria dotata di speciale attrezzatura permanente per il trasporto di determinate cose, punti 0,3 di maggiorazione al punteggio base;

3) per ogni autotreno o autoarticolato munito di impianto di regolazione della temperatura, punti 1,00 di maggiorazione al punteggio base;

d) limitatamente alle imprese di cui alla lettera *A*) del precedente art. 6 sono attribuiti ulteriori punti 10,00 alle cooperative ed ai consorzi di autotrasportatori, regolarmente costituiti con atto pubblico, a condizione che tali cooperative e consorzi siano stati formati dalla unione di almeno nove imprese individuali e che detti organismi abbiano la proprietà di un parco automobilistico di almeno dieci fra autotreni e autoarticolati; copia dell'atto costitutivo, nonché l'elenco delle imprese che fanno parte della cooperativa o del consorzio devono essere allegati alla domanda presentata per l'inclusione nella graduatoria di cui trattasi.

Art. 9.

Formazione delle graduatorie delle imprese che aspirano a conseguire ulteriori autorizzazioni per la relazione di traffico considerata.

Le graduatorie delle imprese autotrasportatrici che si trovano nella condizione di cui alla lettera *C*) del precedente art. 6 e che, titolari, in atto, di autorizzazioni bilaterali per una determinata relazione di traffico hanno presentato domanda per conseguirne ulteriori, sulla stessa relazione, sono formate con i seguenti criteri:

a) per le relazioni di traffico per le quali gli accordi internazionali in vigore prevedono contingenti di autorizzazioni a carattere continuativo è calcolato il chilometraggio percorso in territorio estero nei viaggi compiuti da ciascuna impresa durante il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre dell'anno precedente, aumentato di una quota del chilometraggio effettuato con carico nei percorsi nazionali di viaggi internazionali. Tale quota è commisurata al 40 per cento se il chilometraggio in territorio nazionale non supera i

km 50.000; al 30 per cento per il chilometraggio compreso fra km 51.000 e 100.000; al 20 per cento per il chilometraggio compreso fra km 101.000 e 150.000; al 10 per cento per il chilometraggio superiore. La somma dei chilometraggi totali attribuibili a ciascuna impresa per il periodo suindicato, è divisa, se l'impresa è titolare di più di una autorizzazione sulla relazione di traffico considerata, per il numero delle autorizzazioni stesse.

I punteggi così ottenuti, espressi in migliaia di chilometri, determinano, in ordine decrescente, il posto che ciascuna impresa occupa nella graduatoria;

b) per le relazioni di traffico con la Francia e con la Spagna, la graduatoria è formata con gli stessi criteri e modalità indicati nel precedente art. 8, lettere *a*), *b*) e *c*).

Art. 10.

Esclusione dalle graduatorie

Non sono incluse nelle graduatorie di cui ai precedenti articoli 8 e 9 le imprese:

a) che non siano proprietarie di almeno un autotreno o di un autoarticolato;

b) che non siano proprietarie del numero di veicoli sufficiente per il conseguimento dell'autorizzazione richiesta, secondo il rapporto prescritto dal successivo art. 18;

c) alle quali non sia stata rinnovata, nel passato, a causa di mancata od insufficiente utilizzazione, una o più autorizzazioni bilaterali per trasporti sulla relazione di traffico a cui si riferisce la domanda, a meno che non siano trascorsi almeno due anni dal detto mancato rinnovo;

d) nei cui confronti siano pendenti procedimenti penali, per reati connessi all'uso di autorizzazioni internazionali ovvero nei confronti delle quali siano stati adottati provvedimenti di revoca o di sospensione cautelare per irregolarità comunque commesse durante o in relazione all'esecuzione di trasporti internazionali.

AUTORIZZAZIONI MULTILATERALI

Art. 11.

Assegnazione delle autorizzazioni multilaterali

Le autorizzazioni multilaterali vengono accordate alle imprese autotrasportatrici nazionali esercenti la attività di trasporto per conto di terzi:

1) per rinnovo delle autorizzazioni già possedute;

2) in base a graduatorie di merito secondo le modalità ed alle condizioni precisate negli articoli seguenti.

Art. 12.

Rinnovo delle autorizzazioni multilaterali conseguite

Le imprese autotrasportatrici titolari di autorizzazioni multilaterali conseguite in virtù delle presenti norme ovvero di disposizioni precedenti, hanno titolo a chiedere il rinnovo delle autorizzazioni stesse per l'anno successivo.

Il rinnovo dell'autorizzazione è accordato a condizione che l'impresa:

1) abbia presentato, all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione territorialmente competente in relazione alla sede dell'impresa stessa, entro il termine perentorio del **30 settembre** dell'anno precedente a quello per il quale si chiede il rinnovo, apposita domanda in carta legale redatta in conformità del modello III allegato al presente decreto ed indirizzata al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Divisione 33;

2) abbia ottemperato agli adempimenti prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1280, per quanto riguarda il corretto uso delle autorizzazioni comunitarie di cui è titolare;

3) abbia convenientemente utilizzato, nell'anno precedente a quello a cui si riferisce la domanda, le autorizzazioni multilaterali conseguite; la conveniente utilizzazione è valutata in relazione alla media generale del chilometraggio percorso dalle imprese autotrasportatrici titolari di autorizzazioni multilaterali e calcolato secondo i criteri e le modalità indicate nel primo comma del successivo art. 15;

4) sia proprietaria di un numero di autotreni o di autoarticolati non inferiore a quello prescritto dal successivo art. 18 in rapporto al numero complessivo delle autorizzazioni a carattere continuativo di cui chiede il rinnovo; ai fini di quanto precede sono equiparate ad autorizzazioni a carattere continuativo anche le autorizzazioni a viaggio valide per un numero non inferiore a 36 trasporti annui, anche se rilasciate per differenti relazioni di traffico;

5) non si trovi in una delle situazioni ipotizzate al precedente art. 10, lettera *d*).

Art. 13.

Ripartizione delle autorizzazioni multilaterali disponibili

Le autorizzazioni multilaterali che, dopo le detrazioni effettuate in applicazione del precedente art. 12 si rendono ogni anno disponibili, sono ripartite fra le imprese che ne hanno fatto regolare domanda nelle misure seguenti e secondo l'ordine delle graduatorie all'uopo predisposte:

A) Per il 40 per cento alle imprese autotrasportatrici che, non essendo titolari di autorizzazioni multilaterali aspirano a conseguirne.

B) Per il 60 per cento alle imprese autotrasportatrici che, essendo già in possesso di una o più autorizzazioni multilaterali aspirano a conseguirne ulteriori.

Art. 14.

Formazione della graduatoria delle imprese non titolari di autorizzazioni multilaterali

La graduatoria delle imprese autotrasportatrici che si trovano nella situazione di cui alla lettera *A*) del precedente art. 13 è formata con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) sono attribuiti punti 1,00 per ogni autotreno od autoarticolato di proprietà del richiedente;

b) sono attribuiti punti 3,00 alle imprese che beneficiano della concessione della garanzia contemplata dalla convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci sotto copertura di Carnet T.I.R., ratificata con legge 12 agosto 1962, n. 1517;

c) sono attribuiti punti 0,20 per ogni anno e fino ad un massimo di 10 anni di anzianità di esercizio dell'attività di trasporto di merci su strada e punti 0,10 per ogni anno in più fino ad un massimo complessivo di 20 anni.

Ai fini del calcolo dell'anzianità di cui al comma precedente è presa in considerazione la data di iscrizione alla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato;

d) sono attribuiti punti 1,00 per ogni relazione di traffico con Paesi compresi nell'area geografica di validità del contingente multilaterale e per la quale l'impresa richiedente sia titolare di autorizzazioni bilaterali a carattere continuativo, o per la quale abbia ottenuto ed utilizzato, entro il termine di presentazione della domanda, autorizzazioni a viaggio valide per un numero non inferiore a 36 trasporti.

Ai fini di quanto precede non sono, tuttavia, valutate le autorizzazioni bilaterali valide per trasporti in zone di estensione limitata quali le « zone di frontiera », le « zone di corta distanza », o per determinate merci.

Art. 15.

Formazione della graduatoria delle imprese che aspirano a conseguire ulteriori autorizzazioni multilaterali.

La graduatoria delle imprese autotrasportatrici di cui alla lettera *B*) del precedente art. 13 che, titolari, in atto, di una o più autorizzazioni multilaterali hanno presentato domanda per conseguirne ulteriori, è formata calcolando il chilometraggio percorso in territorio estero nei viaggi compiuti da ciascuna impresa durante il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre dell'anno precedente, aumentato di una quota del chilometraggio effettuato con carico nei percorsi nazionali di viaggi internazionali. Tale quota è commisurata al 40 per cento se il chilometraggio in territorio nazionale non supera i km 50.000; al 30 per cento per il chilometraggio compreso tra km 51.000 e 100.000; al 20 per cento per il chilometraggio compreso fra km 101.000 e 150.000; al 10 per cento per il chilometraggio superiore.

La somma dei chilometraggi totali attribuibili a ciascuna impresa per il periodo suindicato è divisa, se l'impresa è titolare di più di una autorizzazione multilaterale dello stesso tipo, per il numero delle autorizzazioni stesse.

I punteggi così ottenuti, espressi in migliaia di chilometri, determinano, in ordine decrescente, il posto che ciascuna impresa occupa nella graduatoria.

Art. 16.

Esclusione dalle graduatorie

Non sono incluse nella graduatoria di cui al precedente art. 14 le imprese:

a) che non abbiano svolto, almeno per l'intero anno precedente a quello cui si riferisce la graduatoria, attività di trasporto internazionale verso uno o più Paesi compresi nell'area geografica di validità del contingente multilaterale, mediante autorizzazione a carattere continuativo ovvero a viaggio valida per almeno 36 trasporti sulla stessa relazione di traffico.

L'attività di trasporto svolta in zone di estensione limitata quali le « zone frontaliere », le « zone di corta distanza », o per determinate cose, non è presa comunque in considerazione;

b) alle quali non sia stata rinnovata, nel passato, a causa di mancata od insufficiente utilizzazione, una o più autorizzazioni multilaterali, a meno che non siano trascorsi almeno due anni dal detto mancato rinnovo;

c) che si trovino in una delle situazioni ipotizzate al precedente art. 10, lettera *d*).

Non sono incluse nella graduatoria di cui al precedente art. 15 le imprese che non abbiano convenientemente utilizzato, nell'anno precedente a quello a cui si riferisce la domanda, le autorizzazioni multilaterali conseguite; la utilizzazione è valutata per ciascun semestre in relazione alla media generale del chilometraggio percorso dalle imprese autotrasportatrici titolari di autorizzazioni multilaterali e calcolato secondo i criteri e le modalità indicate nel primo comma dell'art. 15.

Non sono incluse nelle graduatorie di cui ai precedenti articoli 14 e 15 le imprese che non siano proprietarie del numero dei veicoli sufficiente per il conseguimento dell'autorizzazione richiesta, secondo il rapporto prescritto dal successivo art. 18.

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 17.

Presentazione delle domande

Le domande per l'inclusione nella graduatoria di cui all'art. 5, redatte in conformità del modello II allegato al presente decreto, nonché le domande per l'inclusione nella graduatoria di cui all'art. 13 redatte in conformità dell'allegato modello IV, devono essere indirizzate al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Divisione 33, e devono pervenire entro il termine perentorio del 30 settembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce la graduatoria, all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e del trasporti in concessione territorialmente competente, in relazione alla sede del richiedente.

Le domande pervenute oltre il termine, anche se impostate tempestivamente, sono considerate tardive.

Ogni domanda deve essere riferita ad una sola determinata relazione di traffico. Non sono ammesse domande cumulative.

Qualora il parco veicolare indicato nella domanda, non raggiunga la consistenza numerica necessaria ai sensi del successivo art. 18 per il conseguimento di tutte le autorizzazioni richieste, su ciascuna domanda dovrà essere indicato l'ordine di preferenza fra le relazioni di traffico richieste.

Art. 18.

Valutazione dei requisiti delle imprese

Ai fini dell'attribuzione a ciascuna impresa, dei punteggi di merito di cui agli articoli 8 e 14 del presente decreto, sono valutati i requisiti posseduti alla data del 30 settembre, quali risultano dalla domanda presentata dall'impresa richiedente.

A parità di punteggio è preferita l'impresa avente maggiore anzianità nell'esercizio dell'attività.

Per ottenere il rinnovo od il rilascio delle autorizzazioni disponibili l'impresa deve dimostrare di essere proprietaria di un numero di autotreni o autoarticolati che si trovi in rapporto di 1,5 rispetto al numero complessivo delle autorizzazioni a carattere continuativo possedute e di quelle richieste. Le frazioni di numero nel computo dei veicoli sono arrotondate alla unità superiore. E' fatta salva la situazione delle imprese proprietarie di un solo autotreno o autoarticolato che, sulla base delle precedenti disposizioni, hanno conseguito un'autorizzazione a carattere continuativo.

Le disposizioni di cui al terzo comma del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1979. Sino a tale data continua ad applicarsi il rapporto previsto dal terzo comma dell'art. 19 del decreto ministeriale 16 settembre 1971.

Art. 19.

Assegnazione delle autorizzazioni. Alternatività

Le imprese utilmente classificate nelle graduatorie di cui agli articoli 8, 9, 14 e 15 per ottenere l'assegnazione dell'autorizzazione, debbono fornire la dimostrazione che alla data di approvazione della graduatoria non sono intervenute variazioni peggiorative nella consistenza numerica del parco veicolare rispetto a quella indicata nella domanda di partecipazione alla graduatoria.

Sono escluse dall'assegnazione le imprese che abbiano conseguito nell'anno precedente per concorso un'autorizzazione per la stessa relazione di traffico. Tale disposizione non si applica qualora la disponibilità consenta di procedere all'assegnazione di autorizzazioni in favore di tutte le imprese partecipanti alla graduatoria.

Art. 20.

Validità delle graduatorie

Le posizioni di graduatoria ottenute dalle singole imprese non costituiscono in alcun modo titolo di preferenza ai fini del conseguimento, negli anni successivi di autorizzazioni internazionali.

Art. 21.

Cessione delle autorizzazioni internazionali

Nel caso di cessazione dell'attività di autotrasporto di merci in conto di terzi e di alienazione dell'azienda nel suo complesso, è consentito, in favore dell'acquirente dell'azienda, il rilascio delle autorizzazioni internazionali delle quali il venditore era titolare.

Il trasferimento delle autorizzazioni internazionali è consentito altresì nel caso di trasformazione, fusione, o concentrazione di società.

Le autorizzazioni internazionali conseguite ai sensi del presente articolo e quelle ottenute attraverso le graduatorie annuali, non possono formare oggetto di cessione o trasferimento prima che siano trascorsi tre anni dalla data del loro conseguimento.

Le alienazioni compiute prima che sia trascorso detto termine, comportano la revoca delle autorizzazioni internazionali.

Le domande per ottenere il rilascio delle autorizzazioni internazionali in base al disposto di cui ai commi precedenti devono essere presentate, per il tramite dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione territorialmente competente, entro un mese dalla data di rilascio, per gli autoveicoli già facenti parte dell'azienda originaria, delle relative autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi.

Nel caso di scioglimento di società di fatto, già titolare di autorizzazione internazionale, è ammesso il rilascio dell'autorizzazione stessa a favore di uno o più soci già facenti parte della detta società, purché i soci che rimangono esclusi dichiarino espressamente ed incondizionatamente di rinunciare a qualsiasi facoltà che possa derivare loro dall'essere stati contitolari dell'autorizzazione internazionale in questione.

Art. 22.

Il decreto ministeriale 16 settembre 1971 è abrogato.

Roma, addì 20 agosto 1977

Il Ministro: RUFFINI

MODELLO I

Al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - D. C. III - Div. 33 - ROMA

OGGETTO: Rinnovo autorizzazioni bilaterali

La ditta (1) . . . . (2) . . . . con sede in . . . . . ., via (o piazza) . . . . codice postale n. . . ., esercente l'attività di trasporti di merci in conto $\frac{\text{terzi}}{\text{proprio}}$ (3), chiede che le sia rinnovata, per l'anno (4) . . . . l'autorizzazione bilaterale per trasporti di merci in (5) . . . ., di cui è attualmente titolare.

Dichiara di essere iscritta alla camera di commercio, industria e agricoltura di . . . . con il n. . . . . . in data . . . . . .

Dichiara di aver ottenuto la prima licenza per il trasporto merci proprie il (6) . . . . .

Dichiara di essere iscritta al registro T.I.R. (vol. . . .; foglio n. . . .).

Dichiara di essere proprietaria dei seguenti autoveicoli adibiti al trasporto merci:

Motrice o trattore (7) N. assi	Rimorchio o semirimorchio (7) N. assi
1)	. . . .
2)	. . . . .etc.

Indicare numero e data dell'autorizzazione c/t o licenza c/p.

Dichiara che la propria azienda di trasporti ha le seguenti filiali in Italia . . . . . (8) o all'estero . . . . (9) ed impiega il seguente personale:

a) personale amministrativo e commerciale N. . . . unità
b) personale viaggiante . . . . » . . . . »
c) personale di officina . . . . » . . . . »

Data, ...

Firma del titolare

. . . .

Avvertenze:

(1) Generalità del o dei titolari e ragione sociale.

(2) Indicare se ditta individuale, società di fatto, società in nome collettivo, in accomandita semplice, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, per azioni.

(3) Omettere la parte che non interessa.

(4) Indicare l'anno cui si riferisce il rinnovo.

(5) Paese per il quale viene chiesto il rinnovo dell'autorizzazione.

(6) Soltanto per le imprese che effettuano trasporti in conto proprio.

(7) Specificare marca, targa, tara, portata e tipo di carrozzeria di ogni veicolo regolarmente autorizzato al trasporto in territorio nazionale.

(8) Precisare in quali località.

(9) Precisare in quali nazioni.

MODELLO II

Al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Div. 33 - ROMA

OGGETTO: Autorizzazioni bilaterali per trasporti di merci tra l'Italia e (1) . . . .

La ditta (2) . . . (3) . . . . . con sede in . ., via (o piazza) . codice postale n. . . esercente l'attività di trasporti di merci in conto terzi/proprio (4) avanza domanda per essere iscritta nella graduatoria dell'anno (5) . . . delle ditte aspiranti a conseguire per la prima volta/ulteriori (4) autorizzazioni per la effettuazione di trasporti di merci in (1) . . . . .

Dichiara di essere iscritta alla camera di commercio, industria e agricoltura di . . . col n. . . . . in data . .

Dichiara di aver ottenuto la prima licenza per il trasporto di merci proprie il (6) . .

Dichiara di essere iscritta al registro T.I.R. (vol. . . .; foglio n. .).

Dichiara di essere/di non essere (4) *titolare di autorizzazioni bilaterali* (specificare, in caso affermativo, per quali relazioni di traffico).

Dichiara di essere proprietaria dei seguenti autoveicoli adibiti al trasporto di merci:

Motrice o trattore (7) N. assi — Rimorchio o semirimorchio (7) N. assi

1) . . . .

2) . . . . .etc.

Indicare numero e data dell'autorizzazione c/t o licenza c/p.

Qualora il parco suindicato non risulti sufficiente per conseguire tutte le autorizzazioni richieste, dichiara di optare nell'ordine per le autorizzazioni valevoli per i seguenti Paesi . . . . . .

Dichiara inoltre che la propria azienda di trasporto ha le seguenti filiali in Italia (8) . . . . . ed all'estero (9) . . . . ed impiega il seguente personale:

a) personale amministrativo e commerciale N. . . . unità

b) personale viaggiante . . . . » . . . . »

c) personale di officina . . . . » . . . . »

Data, ...

Firma del titolare

. . . .

Avvertenze:

(1) Paese per il quale viene chiesta l'autorizzazione.

(2) Generalità del o dei titolari e ragione sociale.

(3) Indicare se ditta individuale, società di fatto, società in nome collettivo, in accomandita semplice, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, per azioni.

(4) Omettere la parte che non interessa.

(5) Indicare l'anno cui si riferisce la graduatoria.

(6) Soltanto per le imprese che effettuano trasporti in conto proprio.

(7) Specificare marca, targa, tara, portata e tipo di carrozzeria di ogni veicolo regolarmente autorizzato al trasporto in territorio nazionale.

(8) Precisare in quali località.

(9) Precisare in quali nazioni.

MODELLO III

Al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Div. 33 - ROMA

OGGETTO: Rinnovo autorizzazioni comunitarie.

La ditta (1) . . . . (2) . . . . con sede in . . . . . ., via (o piazza) . . . . codice postale n. . . . esercente l'attività di trasporti di merci in conto di terzi, chiede che le sia rinnovata, per l'anno (3) . . . . l'autorizzazione comunitaria, per trasporti di merci nell'ambito dei Paesi della Comunità economica europea, di cui è attualmente titolare.

Dichiara di essere iscritta alla camera di commercio, industria e agricoltura di . . . . con il n. . . . in data . . . . . .

Dichiara di essere iscritta al registro T.I.R. (vol. . . foglio n. . .).

Dichiara di essere proprietaria dei seguenti autoveicoli adibiti al trasporto di merci:

Motrice o trattore (4) N. assi — Rimorchio o semirimorchio (4) N. assi

1) . . . .

2) . . . . .etc.

Indicare numero e data dell'autorizzazione c/t.

Dichiara che la propria azienda di trasporto ha le seguenti filiali in Italia . . . . . (5) e all'estero . . . (6) ed impiega il seguente personale:

a) personale amministrativo e commerciale N. . . . unità

b) personale viaggiante . . . . » . . . . »

c) personale di officina . . . . » . . . . »

Data, ...

Firma del titolare

. . . .

Avvertenze:

(1) Generalità del o dei titolari e ragione sociale.

(2) Indicare se ditta individuale, società di fatto, società in nome collettivo, in accomandita semplice, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, per azioni.

(3) Indicare l'anno cui si riferisce il rinnovo.

(4) Specificare marca, targa, tara, portata e tipo di carrozzeria di ogni veicolo regolarmente autorizzato al trasporto in territorio nazionale.

(5) Precisare in quali località.

(6) Precisare in quali nazioni.

MODELLO IV

Al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Div. 33 - ROMA

OGGETTO: Autorizzazioni comunitarie per l'effettuazione di trasporti di merci nei Paesi della Comunità economica europea.

La ditta (1) . . . . (2) . . . . . . con sede in . . . . ., via (o piazza) . . . . . . codice postale n. . . ., esercente l'attività di trasporti di merci in conto terzi, avanza domanda per essere iscritta nella graduatoria dell'anno (3) . . . delle ditte aspiranti a conseguire per la prima volta/ulteriori (4) autorizzazioni comunitarie facenti parte del contingente comunitario valevole per l'effettuazione di trasporti di merci nell'ambito dei Paesi della Comunità economica europea.

In relazione al proprio programma di lavoro, chiede che le siano assegnate n. . . . autorizzazioni comunitarie.

Dichiara di essere titolare delle seguenti autorizzazioni bilaterali a carattere continuativo per le relazioni di traffico appresso specificate:

1) n. . . . autorizzazioni per traffici tra l'Italia e . . . . . (5);

2) n. . autorizzazioni per traffici tra l'Italia e . . (5); etc.
e dichiara inoltre di avere iniziato l'attività autotrasportatrice in servizio internazionale in data . . . (indicare la data più remota) sulla relazione Italia . . . . (precisare lo Stato) e che tale attività si è svolta fino ad oggi senza soluzione di continuità.

Dichiara di essere iscritta alla camera di commercio, industria e agricoltura di . . con il n. . . in data . . .

Dichiara di essere iscritta al registro T.I.R. (vol. . . ., foglio n. .).

Dichiara di essere proprietaria dei seguenti autoveicoli tutti muniti di autorizzazioni al trasporto di merci in conto di terzi:

Motrice o trattore (6) N. assi	Rimorchio o semirimorchio (6) N. assi
1)	. . .
2)	. . . . .etc.

Indicare numero e data dell'autorizzazione conto terzi.

Qualora il parco suindicato non risulti sufficiente per conseguire tutte le autorizzazioni richieste, dichiara di optare nel l'ordine per le autorizzazioni valevoli per i seguenti Paesi .

Dichiara inoltre che la propria azienda di trasporto impiega il seguente personale:

a) personale amministrativo e commerciale N. . . unità
b) personale viaggiante » . »
c) personale di officina . . . . » . »

Ai fini dell'utilizzazione delle autorizzazioni comunitarie che le saranno eventualmente assegnate, comunica di avere in programma di svolgere il seguente traffico . . . (fornire succinte notizie sulla natura delle merci e sul tipo di trasporto programmato, nonché sulle località in cui saranno caricate e scaricate le merci stesse).

Comunica altresì di avere già una propria organizzazione aziendale in Italia e negli altri Paesi della Comunità costituita come segue . . . . (precisare sia per l'Italia che per ogni singolo Paese estero, se trattasi di filiali, agenzie, corrispondenti, ovvero di imprese straniere con le quali ha stipulato contratti o concordate intese; indicare quali sono tali filiali, agenzie etc. e dove risiedono. Nel caso in cui una organizzazione propria non esiste e che quindi, la impresa richiedente intenda avvalersi dell'organizzazione commerciale di terzi, precisare di quale organizzazione si tratta e come è articolata all'estero e se con detta organizzazione la impresa richiedente abbia stipulato regolare contratto ovvero abbia un generico impegno di collaborazione).

Si impegna formalmente ad osservare le norme e prescrizioni contenute nei regolamenti (CEE) n. 1018/68 e n. 1224/68, ed in particolare s'impegna ad inviare mensilmente a codesto Ministero, per ciascuna autorizzazione, le indicazioni statistiche richieste, relative ad ogni percorso effettuato.

Data, ...
(luogo e data)

Firma del titolare
. . . . . .

Avvertenze:

(1) Generalità del o dei titolari.

(2) Indicare se ditta individuale, società di fatto, società in nome collettivo, in accomandita semplice, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, per azioni.

(3) Indicare l'anno cui si riferisce la graduatoria.

(4) Omettere la parte che non interessa.

(5) Indicare lo Stato.

(6) Specificare marca, targa, tara, portata e tipo di carrozzeria di ogni veicolo regolarmente autorizzato al trasporto in territorio nazionale.

(9101)

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1977.

Costo effettivo, per il bimestre settembre-ottobre 1977, dei mutui previsti dall'art. 15 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Abruzzo, dell'Umbria e del Lazio colpiti dal terremoto del novembre-dicembre 1972, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania, ed, in particolare, l'art. 15, relativo alla determinazione del tasso di riferimento ai fini della concessione del contributo negli interessi per i finanziamenti previsti dal medesimo articolo;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 389, e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,35%, e che detto tasso è composto:

a) 13,70 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito;

b) 1,65 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 30 giugno 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 5 luglio 1977, con il quale si è stabilito che per il bimestre luglio-agosto 1977 il costo della provvista è pari al 13,80 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,45 %;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 19 marzo 1977 è pari al 13,85 % per il bimestre settembre-ottobre 1977;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,85 % per il bimestre settembre-ottobre 1977.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,65 %, il tasso di riferimento è pari al 15,50 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 agosto 1977

Il Ministro: STAMMATI

(9282)

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1977.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre settembre-ottobre 1977, ai finanziamenti agevolati a favore dell'editoria, di cui alla legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria e, in particolare, l'art. 4, quinto comma, il quale stabilisce che il contributo negli interessi da accordare sui finanziamenti ivi previsti è determinato secondo i criteri e le modalità di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni;

Visto il decreto in data 12 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 195 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 13 maggio 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,95% e che detto tasso è composto:

a) 14,20 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito;

b) 1,75 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 30 giugno 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 5 luglio 1977, con il quale si è stabilito che per il bimestre luglio-agosto 1977 il costo della provvista è pari al 14,15 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,90 %;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 12 aprile 1977 è pari al 14,05 % per il bimestre settembre-ottobre 1977;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 14,05 % per il bimestre settembre-ottobre 1977.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,75 %, il tasso di riferimento è pari al 15,80 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 agosto 1977

Il Ministro: STAMMATI

(9279)

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1977.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre settembre-ottobre 1977, alle operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali, di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante credito agevolato al commercio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante credito agevolato al commercio e, in particolare, l'art. 3 il quale dispone che il tasso di riferimento viene stabilito con decreto del Ministro per il Tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 395 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,95% e che detto tasso e composto:

a) 14,20 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito;

b) 1,75 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 30 giugno 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 5 luglio 1977, con il quale si è stabilito che per il bimestre luglio-agosto 1977 il costo della provvista è pari al 14,15 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,90 %;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 19 marzo 1977 è pari al 14,05 % per il bimestre settembre-ottobre 1977;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 14,05 % per il bimestre settembre-ottobre 1977.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,75 %, il tasso di riferimento è pari al 15,80 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 agosto 1977

Il Ministro: STAMMATI

(9280)

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1977.

Costo effettivo, per il bimestre settembre-ottobre 1977, dei mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto ed, in particolare, l'art. 4 relativo alla determinazione del tasso di riferimento ai fini della concessione del contributo sugli interessi per i finanziamenti previsti dal medesimo articolo;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 390, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,35% e che detto tasso è composto:

a) 13,70 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito;

b) 1,65 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 30 giugno 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 5 luglio 1977, con il quale si è stabilito che per il bimestre luglio-agosto 1977 il costo della provvista è pari al 13,80 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,45 %;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 19 marzo 1977 è pari al 13,85 % per il bimestre settembre-ottobre 1977;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,85 % per il bimestre settembre ottobre 1977.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,65 %, il tasso di riferimento è pari al 15,50 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 agosto 1977

Il Ministro: STAMMATI

(9286)

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1977.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre settembre-ottobre 1977, ai finanziamenti agevolati al settore industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale e, in particolare, l'art. 20 il quale, tra l'altro, dispone che il tasso di riferimento è determinato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il C.I.C.R.;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 394 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,95% e che detto tasso è composto:

a) 14,20 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito;

b) 1,75 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 30 giugno 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 5 luglio 1977, con il quale si è stabilito che per il bimestre luglio-agosto 1977 il costo della provvista è pari al 14,15 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,90 %;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 19 marzo 1977 è pari al 14,05 % per il bimestre settembre-ottobre 1977;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 14,05 % per il bimestre settembre-ottobre 1977.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,75 %, il tasso di riferimento è pari al 15,80 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 agosto 1977

Il Ministro: STAMMATI

(9278)

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1977.

Costo effettivo, per il bimestre settembre-ottobre 1977, dei mutui previsti dall'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, riguardante la concessione di finanziamenti per l'edilizia convenzionata ed agevolata.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, riguardante la concessione di finanziamento per l'edilizia convenzionata e agevolata ed, in particolare, le disposizioni relative alla determinazione del tasso di riferimento ai fini della concessione del contributo sugli interessi per i finanziamenti stessi;

Visto il decreto in data 23 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 167, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 29 aprile 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,35%, e che detto tasso è composto:

a) 13,70 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito;

b) 1,65 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 30 giugno 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 5 luglio 1977, con il quale si è stabilito che per il bimestre luglio-agosto 1977 il costo della provvista è pari al 13,80 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,45 %;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 23 aprile 1977 è pari al 13,85 % per il bimestre settembre-ottobre 1977;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,85 % per il bimestre settembre-ottobre 1977.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,65 %, il tasso di riferimento è pari al 15,50 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 agosto 1977

Il Ministro: STAMMATI

(9283)

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1977.

Costo effettivo, per il bimestre settembre-ottobre 1977, dei mutui previsti dall'art. 42 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, recante programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865, recante programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica, ed, in particolare, l'art. 42 riguardante la determinazione del tasso d'interesse dei mutui previsti dall'art. 41 della medesima legge, a favore di comuni e di consorzi di comuni per l'attuazione dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167;

Visto il decreto in data 12 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 26 aprile 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previsto dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,35% e che detto tasso è composto:

a) 13,70 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito;

b) 1,65 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 30 giugno 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 5 luglio 1977, con il quale si è stabilito che per il bimestre luglio-agosto 1977 il costo della provvista è pari al 13,80 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,45 %;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 12 aprile 1977 è pari al 13,85 % per il bimestre settembre-ottobre 1977;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,85 % per il bimestre settembre-ottobre 1977.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,65 %, il tasso di riferimento è pari al 15,50 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 agosto 1977

Il Ministro: STAMMATI

(9284)

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1977.

Costo effettivo, per il bimestre settembre-ottobre 1977, dei mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia, ed, in particolare, l'art. 6 relativo alla determinazione del tasso di riferimento ai fini della concessione del contributo negli interessi per i finanziamenti previsti dall'art. 4 del provvedimento legislativo stesso;

Visto il decreto in data 23 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 166, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 29 aprile 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,35%, e che detto tasso è composto:

a) 13,70 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito;

b) 1,65 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 30 giugno 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 5 luglio 1977, con il quale si è stabilito che per il bimestre luglio-agosto 1977 il costo della provvista è pari al 13,80 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,45 %;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 23 aprile 1977 è pari al 13,85 % per il bimestre settembre-ottobre 1977;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,85 % per il bimestre settembre-ottobre 1977.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,65 %, il tasso di riferimento è pari al 15,50 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 agosto 1977

Il Ministro: STAMMATI

(9285)

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1977.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre settembre-ottobre 1977, alle operazioni di credito per la ristrutturazione industriale di cui alle leggi 1° dicembre 1971, n. 1101 e 8 agosto 1972, n. 464.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili;

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 464 e, in particolare, l'art. 9 che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla cennata legge n. 1101;

Visto il decreto in data 31 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1977, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 35 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 144 del 28 maggio 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,95% e che detto tasso è composto:

a) 14,20 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito;

b) 1,75 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 30 giugno 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 5 luglio 1977, con il quale si è stabilito che per il bimestre luglio-agosto 1977 il costo della provvista è pari al 14,15 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,90 %;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 31 marzo 1977 è pari al 14,05 % per il bimestre settembre-ottobre 1977;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 14,05 % per il bimestre settembre-ottobre 1977.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,75 %, il tasso di riferimento è pari al 15,80 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 agosto 1977

Il Ministro: STAMMATI

(9281)

COMUNITÀ EUROPEE

Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1551/77 del consiglio, dell'11 luglio 1977, che mantiene in vigore il regime di autorizzazione d'importazione in Germania di taluni filati e di taluni tipi di spago originari della Jugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 1552/77 del consiglio, dell'11 luglio 1977, che mantiene il regime di licenze all'esportazione nel Regno Unito di taluni oggetti di abbigliamento originari di Macao.

Regolamento (CEE) n. 1553/77 della commissione, del 12 luglio 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1554/77 della commissione, del 12 luglio 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Decisione n. 1555/77/CECA della commissione, del 28 giugno 1977, che modifica la decisione n. 3017/76/CECA della commissione, dell'8 dicembre 1976, relativa all'obbligo, per le imprese che esercitano un'attività di produzione nel settore dell'acciaio, di dichiarare alcuni dati concernenti le loro consegne di acciaio.

Regolamento (CEE) n. 1556/77 della commissione, dell'11 luglio 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 1380/75 recante modalità di applicazione degli importi compensativi monetari.

Regolamento (CEE) n. 1557/77 della commissione, del 12 luglio 1977, relativo all'adeguamento della restituzione all'esportazione di malto di cui all'art. 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75.

Regolamento (CEE) n. 1558/77 della commissione, del 12 luglio 1977, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1533/77 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Bulgaria e della Romania.

Regolamento (CEE) n. 1559/77 della commissione, del 12 luglio 1977, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1560/77 della commissione, del 12 luglio 1977, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1561/77 della commissione, del 12 luglio 1977, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1474/77 della commissione, del 30 giugno 1977, che modifica gli importi compensativi monetari pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 163 del 1° luglio 1977.

Pubblicati nel n. L 173 *del* 13 *luglio* 1977.

(10/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario interprovinciale di Salerno, Napoli e Avellino, in Salerno

Con decreto ministeriale 10 agosto 1977 la gestione straordinaria del Consorzio agrario interprovinciale di Salerno, Napoli e Avellino, in Salerno, viene prorogata al 30 giugno 1978 ed il dott. Raoul Testa viene confermato nella carica di commissario governativo, con gli stessi poteri ed obblighi previsti nel precedente decreto ministeriale 30 dicembre 1971.

Con il medesimo decreto al commissario governativo è fatto obbligo, alla scadenza del termine come sopra prorogato, di provvedere nei modi previsti dal combinato disposto dell'art. 19 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235 e dell'art. 2366 del codice civile, alla convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci per gli ulteriori adempimenti di legge.

(9129)

MINISTERO DELLA DIFESA

Annullamento di ricompensa al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1977, registro n. 18 Difesa, foglio n. 88, la concessione della medaglia d'argento al valore militare, conferita al partigiano caduto MOTTES Mario, nato a Bruxelles il 18 novembre 1919, con decreto presidenziale 1° febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1972, registro n. 7 Difesa, foglio n. 304 e pubblicato nel Bollettino ufficiale Esercito - anno 1972 - disp. 15ª, pag. 1281, è annullata ai sensi dell'art. 16 del regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423, poiché per lo stesso fatto d'arme è stata concessa la medaglia d'argento al valore militare con decreto presidenziale 31 gennaio 1947, registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1947, registro n. 7 Difesa, foglio n. 94 e pubblicato nel Bollettino ufficiale Esercito - anno 1947 - disp. 12ª, pag. 1077.

(8980)

Rettifica di decreto di ricompensa al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1977, registro n. 18 Difesa, foglio n. 85, è disposta la seguente rettifica:

il decreto presidenziale 27 aprile 1962, registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1962, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 339, pubblicato nel Bollettino ufficiale Esercito - anno 1962 - disp. 46ª, pagine 4048-4049, relativo al conferimento della medaglia di bronzo al valore militare per attività partigiana in favore di SCIUBA Vincenzo, viene rettificato nel fatto d'arme come segue:

da: Abruzzo *9* settembre 1943 - *15* ottobre 1943, a: Abruzzo *15* settembre 1943 - *16* ottobre 1943.

(8981)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'associazione « La San Vincenzo », in Milano, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1977, registro n. 18 Interno, foglio n. 185, l'associazione « La San Vincenzo », in Milano, è autorizzata, sulla proposta del Ministro per l'interno, ad accettare il legato disposto in suo favore dalla defunta signora Monti Giulia Matilde ved. May, consistente nella somma di L. 5.626.796.

(9227)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Rocca Galgana » in recipienti di vetro

Con decreto 8 agosto 1977, n. 1654, la « Società acque minerali - SAM » S.r.l., in Citerna Taro, comune di Fornovo Taro (Parma), è stata autorizzata la vendita dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Rocca Galgana », sia nel tipo imbottigliato come sgorga dalla sorgente che addizionato di anidride carbonica.

Detta acqua minerale sarà messa in vendita in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità convenzionale di un quarto di litro, di mezzo litro e di un litro, chiusi con tappo a corona.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle etichette e degli stampati accessori con i quali saranno contrassegnati i recipienti.

(9127)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria alla produzione di presidi sanitari dello stabilimento di Caltanissetta della impresa Consorzio agrario provinciale.

Con decreto ministeriale 11 agosto 1977 è stata revocata la autorizzazione provvisoria alla produzione di presidi sanitari dello stabilimento ubicato in Caltanissetta, via Kennedy, concessa all'impresa Consorzio agrario provinciale, in Caltanissetta, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(9126)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di fisica generale (secondo raddoppio) presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna è vacante la cattedra di fisica generale (secondo raddoppio), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9216)

Vacanza della cattedra di laboratorio di fisica (prima parte) presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna è vacante la cattedra di laboratorio di fisica (prima parte), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9221)

Vacanza della cattedra di tecnica bancaria e professionale presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Trento.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Trento è vacante la cattedra di tecnica bancaria e professionale alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9212)

Vacanza della cattedra di sociologia presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Pavia

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Pavia è vacante la cattedra di sociologia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9219)

Vacanza della cattedra di storia del diritto romano (base) presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bari è vacante la cattedra di storia del diritto romano (base), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9215)

Vacanza della cattedra di igiene presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari è vacante la cattedra di igiene, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9214)

Vacanza della cattedra di clinica pediatrica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona è vacante la cattedra di clinica pediatrica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9222)

Vacanza della cattedra di clinica medica veterinaria presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Milano

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Milano è vacante la cattedra di clinica medica veterinaria, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9220)

Vacanza della cattedra di fisica generale II (base) presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Milano è vacante la cattedra di fisica generale II (base), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9217)

Vacanza delle cattedre di analisi matematica e di fisica matematica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Ferrara.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Ferrara sono vacanti le seguenti cattedre:

1) analisi matematica;
2) fisica matematica,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9213)

Vacanza delle cattedre di teoria delle funzioni e di mineralogia presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Palermo.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Palermo, sono vacanti le seguenti cattedre:

1) teoria delle funzioni;
2) mineralogia,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9218)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 165

Corso dei cambi del 25 agosto 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	881,70	881,70	881,50	881,70	881,70	881,65	881,60	881,70	881,70	881,70
Dollaro canadese	822,25	822,25	822,25	822,25	822,18	822,20	822,20	822,25	822,25	822,25
Franco svizzero	369,97	369,97	370,10	369,97	370,30	369,95	369,87	369,97	369,97	369,95
Corona danese	147,17	147,17	147,10	147,17	147,20	147,10	147,17	147,17	147,17	147,15
Corona norvegese	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,55	166,60	166,60	166,60	166,60
Corona svedese	200,69	200,69	200,80	200,69	200,80	200,65	200,85	200,69	200,69	200,70
Fiorino olandese	361 —	361 —	361,2484	361 —	361,35	361 —	361,10	361 —	361 —	361 —
Franco belga	24,818	24,818	24,84	24,818	24,80	24,80	24,8270	24,818	24,818	24,80
Franco francese	180,04	180,04	180 —	180,04	180 —	180,01	179,91	180,04	180,04	180 —
Lira sterlina	1536,20	1536,20	1536 —	1536,20	1536 —	1536,15	1535,75	1536,20	1536,20	1536,20
Marco germanico	381,50	381,50	381,40	381,50	381,55	381,45	381,08	381,50	381,50	381,50
Scellino austriaco	53,755	53,755	53,72	53,755	53,75	53,72	53,7430	53,755	53,755	53,75
Escudo portoghese	22,77	22,77	22,75	22,77	22,93	22,73	22,84	22,77	22,77	22,85
Pesceta spagnola	10,444	10,444	10,44	10,444	10,44	10,42	10,4440	10,444	10,444	10,45
Yen giapponese	3,308	3,308	3,31	3,308	3,307	3,28	3,3080	3,308	3,308	3,30

Media dei titoli del 25 agosto 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	77,925
Redimibile 3,50 % 1934	98,125
» 3,50 % (Ricostruzione)	91,20
» 5 % (Ricostruzione)	96,85
» 5 % (Riforma fondiaria)	97 —
» 5 % (Città di Trieste)	92,375
» 5 % (Beni esteri)	92,50
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	80,25
» 5,50 % » » 1968-83	76,85
» 5,50 % » » 1969-84	73,10
» 6 % » » 1970-85	75,05
» 6 % » » 1971-86	74,55
» 6 % » » 1972-87	71,40
» 9 % » » 1975-90	80,75
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	80,10
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	94,70
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	89,975
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	82,925
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	76,925
» poliennali 7 % 1978	96 —
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	92,025
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	90,55
» » 9 % 1980	88,70
» » 10 % 1981	89 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 agosto 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	881,65
Dollaro canadese	822,225
Franco svizzero	369,92
Corona danese	147,17
Corona norvegese	166,60
Corona svedese	200,77
Fiorino olandese	361,05
Franco belga	24,822
Franco francese	179,975
Lira sterlina	1535,975
Marco germanico	381,29
Scellino austriaco	53,749
Escudo portoghese	22,795
Peseta spagnola	10,444
Yen giapponese	3,308

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 166

Corso dei cambi del 26 agosto 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	881,70	881,70	881,70	881,70	881,70	881,65	881,80	881,70	881,70	881,70
Dollaro canadese	819,45	819,45	820 —	819,45	819,45	819,40	819,50	819,45	819,45	819,45
Franco svizzero	370,92	370,92	371 —	370,92	369,70	370,90	370,87	370,92	370,92	370,90
Corona danese	146,28	146,28	146,20	146,28	146,25	146,25	146,34	146,28	146,28	146,25
Corona norvegese	166,61	166,61	166,40	166,61	166,40	166,60	166,50	166,61	166,61	166,60
Corona svedese	200,62	200,62	200,50	200,62	200,50	200,60	200,50	200,62	200,62	200,60
Fiorino olandese	360,37	360,37	360,50	360,37	360,25	360,35	360,20	360,37	360,37	360,35
Franco belga	24,77	24,77	24,80	24,77	24,75	24,75	24,76	24,77	24,77	24,77
Franco francese	179,84	179,84	179,90	179,84	179,75	179,85	179,80	179,84	179,84	179,80
Lira sterlina	1536,35	1536,35	1536,70	1536,35	1536,25	1536,10	1536,75	1536,35	1536,35	1536,35
Marco germanico	380,37	380,37	380,75	380,37	380,75	380,35	380,77	380,37	380,37	380,35
Scellino austriaco	53,585	53,585	53,65	53,585	53,50	53,55	53,62	53,585	53,585	53,58
Escudo portoghese	22,80	22,80	22,68	22,80	22,40	22,75	22,75	22,80	22,80	22,80
Peseta spagnola	10,44	10,44	10,44	10,44	10,40	10,40	10,437	10,44	10,44	10,44
Yen giapponese	3,305	3,305	3,3050	3,305	3,302	3,28	3,305	3,305	3,305	3,30

Media dei titoli del 26 agosto 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	78,05
Redimibile 3,50 % 1934	98.075
» 3,50 % (Ricostruzione)	91,50
» 5 % (Ricostruzione)	96,925
» 5 % (Riforma fondiaria)	97,45
» 5 % (Città di Trieste)	92,35
» 5 % (Beni esteri)	92,60
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	80,35
» 5,50 % » » 1968-83	76,85
» 5,50 % » » 1969-84	73,10
» 6 % » » 1970-85	75,05
» 6 % » » 1971-86	74,55
» 6 % » » 1972-87	71,40
» 9 % » » 1975-90	80,75
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	80,10
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	94,825
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	90 —
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	83 —
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	76,925
» poliennali 7 % 1978	96,025
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	92,325
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	90,40
» » 9 % 1980	88,775
» » 10 % 1981	89,125

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 agosto 1977

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	881,75
Dollaro canadese	819,475
Franco svizzero	370,895
Corona danese	146,31
Corona norvegese	166,555
Corona svedese	200,56
Fiorino olandese	360,285
Franco belga	24,765
Franco francese	179,87
Lira sterlina	1536,55
Marco germanico	380,57
Scellino austriaco	53,602
Escudo portoghese	22,775
Peseta spagnola	10,438
Yen giapponese	3,305

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 29 dicembre 1976 dal sig. Carlovich Silvano, nato a Pola il 3 luglio 1922, residente a Malmö (Svezia) 21466 - Lagmansgatan 3B, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Carloni;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Carlovich Silvano è ridotto nella forma italiana di Carloni.

La predetta riduzione si estende anche al cognome Carlovich acquisito dalla moglie dell'istante, sig.ra Sicconi Maria, nata a Parenzo (Pola) il 16 dicembre 1926.

Il sindaco del comune di Laterina è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 5 agosto 1977

Il prefetto: MOLINARI

(8949)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esami, a duecentonovanta posti di uditore giudiziario

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura in data 23 giugno 1977;

Visti gli articoli 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195 e 43 del decreto presidenziale 16 settembre 1958, n. 916;

Visti gli articoli 8, 123, 124, 125, 126 e 127 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per il concorso in magistratura, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, ed i decreti del Presidente della Repubblica in data 7 febbraio 1949, n. 28 e 31 maggio 1965, n. 617, recanti modificazioni al regolamento;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo stato degli impiegati civili dello Stato;

Visti gli articoli 2 e 151 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visti gli articoli 23, 25, 28 e 30 della legge 11 agosto 1973, n. 533, concernenti la disciplina delle controversie di lavoro;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 26 aprile 1975, n. 140, che modifica l'art. 123 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige, sentita la provincia di Bolzano, accertato che non vi sono allo stato posti da riservare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a duecentonovanta posti di uditore giudiziario.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano;

b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) abbia sempre tenuto illibata condotta ed appartenga a famiglia di estimazione morale indiscussa;

d) abbia, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, conseguito la laurea in giurisprudenza in una delle università della Repubblica;

e) abbia, alla data di pubblicazione del presente decreto, compiuto l'età di ventuno anni e non superato quella di trenta, salvo le elevazioni di cui al successivo articolo.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età è elevato:

1) a 55 anni, rimanendo assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra e per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio, per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e per gli orfani di caduti per causa di servizio di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1238, per i mutilati ed invalidi nonché per gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851 e, infine, per le categorie di cui alla legge 8 luglio 1971, n. 585;

2) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e successive modificazioni;

3) di anni cinque per gli ex combattenti e per coloro che appartengono a categorie assimilate e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni;

4) *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

La elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*);

5) nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria e per i titolari di borse di addestramento didattico e scientifico di cui all'art. 21, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1967, n. 62, di un periodo pari a quello in cui si usufruisce della borsa.

Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso non potrà, in ogni caso, superare i 40 anni, salvo il limite di 55, di cui al punto 1).

Si prescinde dal detto limite di età per gli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già sono impiegati civili ed operai di ruolo dello Stato, per gli ufficiali ed i sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché per i vice brigadieri, graduati di truppa in servizio continuato nell'Arma dei carabinieri e nei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri requisiti.

Agli effetti del limite di età, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Il diritto all'elevazione del limite di età indicato nel presente articolo deve risultare nei modi di cui al successivo art. 6.

Art. 4.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione su carta bollata, diretta al Consiglio superiore della magistratura, deve essere presentata nelle ore di ufficio, o fatta pervenire, in piego raccomandato al procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione risiede l'aspirante entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche e consolari del territorio ove risiedono.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda (vedi schema in calce):

1) le precise generalità con l'esatta indicazione della residenza; le donne coniugate devono indicare prima il cognome di nascita, poi il proprio nome, indi il cognome del coniuge;

2) la data e il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico o la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

6) il titolo di studio con l'esatta menzione della data e dell'università presso la quale venne conseguito;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego. Tale dichiarazione va fatta anche se negativa.

Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare dovranno altresì dichiarare la infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi.

Coloro che hanno superato i 30 anni di età devono dichiarare il titolo o i titoli in base ai quali hanno diritto alla elevazione del predetto limite di età.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968,

n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante); per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Per i dipendenti dello Stato sarà sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Unitamente alla domanda deve essere presentata una fotografia del candidato, su fondo bianco, a mezzo busto, di data non anteriore di tre mesi che a cura del candidato medesimo dovrà essere applicata su apposito cartoncino, da richiedersi alla competente procura della Repubblica. A tergo di tale cartoncino, previa applicazione della prescritta marca da bollo, sarà apposta l'autenticazione esclusivamente da parte di un notaio relativa alla firma ed alla fotografia del candidato.

Gli aspiranti sono ammessi al concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione in magistratura.

Ogni cambiamento di indirizzo deve essere comunicato al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio I.

L'amministrazione non assume nessuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte comunicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

Termine per la produzione dei titoli di preferenza nelle nomine

I titoli di preferenza e di precedenza nella nomina, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in relazione all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, devono essere posseduti non oltre la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e i relativi certificati devono essere inviati o presentati da parte di ciascun candidato all'ufficio I (concorsi magistrati) della Direzione generale della organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ministero di grazia e giustizia, non oltre il termine di giorni quindici dalla data di superamento della prova orale. In merito nessuna altra comunicazione sarà fatta al candidato idoneo.

Art. 6.

Documenti per comprovare il diritto alla elevazione del limite di età e preferenza a parità di merito

La qualifica di mutilato o di invalido di guerra o per fatti di guerra o di mutilato od invalido civile per fatti di guerra deve risultare dal decreto di concessione della relativa pensione, ovvero al cert. mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure dalla dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido.

La qualifica di mutilato ed invalido per servizio deve risultare dal decreto di concessione della pensione che indichi la categoria e la voce della invalidità da cui è colpito, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità.

La qualifica di mutilato ed invalido civile deve risultare da certificazione del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

La qualifica di mutilato od invalido per lavoro deve risultare da certificazione dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

La qualifica di orfano di caduto di guerra o caduto per la lotta di liberazione o di caduto civile per fatti di guerra deve risultare dal certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

La qualifica di orfano di caduto per servizio deve risultare dal mod. 69-*ter*, rilasciato al nome del padre, dall'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio.

La qualifica di orfano di caduto sul lavoro deve risultare da certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale invalidi e mutilati del lavoro.

La qualifica di figlio di invalido o mutilato di guerra per la lotta di liberazione, o di caduto civile per fatto di guerra deve risultare dal mod. 69 da rilasciarsi dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato.

La qualifica di ex combattente ed il possesso di ogni altro titolo militare devono risultare dallo stato di servizio e dal foglio matricolare, nonché dalla dichiarazione integrativa del distretto militare, da rilasciarsi ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, e successive modificazioni.

La qualifica di reduce dalla deportazione e quella di deportato o internato per motivi di persecuzione razziale devono risultare da attestazione del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede.

La qualifica di profugo deve essere dimostrata mediante attestazione rilasciata dal prefetto, secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica in data 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche validi i certificati a suo tempo rilasciati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio stralcio dell'Africa italiana, secondo le norme del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104. I profughi invece che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato, rilasciato dal Ministero degli affari esteri, comprovante la loro condizione.

Le vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduto di guerra, di caduto per fatto di guerra, di caduto per servizio, devono esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la loro qualifica. Tale disposizione vale anche per le madri di caduto per servizio.

Le madri o vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduto sul lavoro devono esibire una certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

La qualifica di impiegato od operaio civile di ruolo dello Stato ovvero di militare in servizio permanente deve risultare per i civili ed i militari, aventi grado di ufficiale, dallo stato di servizio, per i sottufficiali, graduati e militari di truppa in servizio continuato dal foglio matricolare, rilasciato dall'amministrazione competente in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 7.

Il lodevole servizio prestato nelle amministrazioni dello Stato deve essere comprovato mediante specifica attestazione dell'amministrazione da cui il candidato dipende; non è sufficiente la certificazione relativa alle qualifiche annuali.

L'esito favorevole conseguito nei corsi di preparazione o di integrazione, previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, deve essere comprovato mediante attestazione della amministrazione da cui il candidato dipende, nella quale dovrà essere indicato il punteggio riportato.

Art. 7.

Documenti di rito e termine di presentazione

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine di giorni venti, che decorre dal giorno successivo a quello della comunicazione che verrà loro fatta, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in conformità del regio decreto 25 agosto 1932, n. 1011 e successive modifiche (legge 21 ottobre 1955, n. 1064 e decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n. 432); il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita;

b) il certificato rilasciato dal sindaco o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in territori non compresi nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato;

c) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

d) certificato medico di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto, o dall'ufficiale sanitario, nel quale dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, questa deve essere esattamente specificata nel certificato. Il certificato medico per l'invalido di guerra deve essere rilasciato ai sensi del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e successive modificazioni.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

f) diploma originale di laurea in giurisprudenza ovvero copia autentica di esso. Qualora il candidato non sia in condizioni di produrre il diploma originale o la copia autentica di esso, è data facoltà di presentare un certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma stesso qualora non sia stato ancora rilasciato dalla competente università degli studi;

g) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari ovvero l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva ai sensi dell'art. 4 della legge 14 febbraio 1964, n. 237.

I documenti indicati con le lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

Per coloro che, in dipendenza di avvenimenti politici, connessi con l'ultima guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno valgono le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

I concorrenti che già appartengano ad amministrazioni statali come impiegati ed operai di ruolo, ovvero come militari in servizio permanente, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *d*), *f*) e *g*) insieme a copia autentica dello stato di servizio comprovante con certificato dell'amministrazione da cui dipendono, di non essere sottoposti a procedimento penale o disciplinare (art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - art. 6 delle disposizioni di attuazione del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602).

Lo stato di servizio e il certificato dell'amministrazione devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

I documenti richiesti dal presente e dal precedente articolo debbono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo. Possono esibirsi, in carta libera, a condizione che nei relativi atti si faccia constare la povertà dell'aspirante mediante citazione dell'attestato rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza del candidato, ovvero dal sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza, i seguenti documenti: estratto dell'atto di nascita, certificato medico, certificato di cittadinanza e certificato del casellario giudiziale.

Ogni altro documento è soggetto a tassa di bollo.

Il Consiglio superiore della magistratura, esaminati gli atti e gli eventuali reclami proposti dal Ministro o dagli interessati, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria, l'approverà e modificherà sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 8.

Cause di esclusione dal concorso

Non sono ammessi al concorso:

a) coloro che hanno presentato o fatto pervenire le domande oltre il termine indicato nell'art. 4 o non in regola con il bollo ovvero coloro che non soddisfano alle condizioni previste dall'art. 2 del presente bando;

b) coloro che sono stati dichiarati non idonei in tre concorsi per l'ammissione in magistratura: l'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità;

c) coloro che per le informazioni raccolte, non risultano, secondo il giudizio del Consiglio superiore della magistratura, di moralità e condotta incensurabili ed appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa.

Produce inoltre gli stessi effetti della inidoneità l'annullamento di un lavoro da parte della commissione quando essa abbia accertato che il lavoro stesso sia stato in tutto o in parte copiato da qualche testo o da altro candidato.

Sono dichiarati decaduti dal concorso coloro che hanno presentato documenti oltre il termine indicato dall'art. 7 oppure non in regola col bollo.

Art. 9.

Prove obbligatorie di esame

L'esame consiste:

a) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

1) diritto civile e romano;
2) diritto penale;
3) diritto amministrativo;

b) in una prova orale su ciascuna delle seguenti materie e gruppi di materie:

1) diritto romano;
2) diritto civile;
3) procedura civile;
4) diritto penale;
5) procedura penale;
6) diritto amministrativo e costituzionale;
7) diritto ecclesiastico, diritto internazionale ed elementi di statistica;
8) diritto del lavoro e legislazione sociale.

L'esame si svolgerà secondo le norme stabilite nell'articolo 123 e seguenti del vigente ordinamento giudiziario, nell'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 aprile 1947, n. 974 e nel regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, con le modificazioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28 e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617.

Art. 10.

Disposizioni particolari e convocazione dei candidati

L'ammissione al concorso, per ciascun candidato, è deliberata dal Consiglio superiore della magistratura, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti.

Pertanto i concorrenti, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi al palazzo dei congressi all'E.U.R., via Civiltà del Lavoro n. 23, Roma, nei seguenti giorni:

i concorrenti, i cui cognomi iniziano con le lettere dalla A *alla* L, *il 21 febbraio 1978, dalle ore 9 alle ore 12,30;*

i concorrenti, i cui cognomi iniziano con le lettere dalla M *alla* Z, *il 22 febbraio 1978, dalle ore 9 alle ore 12,30, per le seguenti operazioni:*

a) identificazione personale;

b) ritiro della speciale tessera di riconoscimento;

c) consegna dei testi di consultazione per la preventiva verifica da parte della commissione.

I candidati che non consegnano i testi per la consultazione nei giorni succitati non potranno effettuare l'identificazione personale, a meno che rinunzino alla consultazione di testi consentiti durante l'espletamento delle prove scritte.

Non saranno accettati i testi portati a mano nei giorni delle prove d'esame indicati nell'articolo seguente.

A termine dell'art. 7, comma terzo, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, è consentita la consultazione, in sede di esame, soltanto dei testi dei codici, delle leggi e dei decreti, del « Corpus Juris » e delle « Istituzioni » di Gaio (testo latino).

I predetti testi, sulla copertina esterna ed anche sulla prima pagina interna, dovranno contenere, in modo chiaro (a stampatello) il cognome, il nome e la data di nascita del candidato cui si riferiscono.

In sede di verifica saranno esclusi tutti i testi non consentiti dal regolamento sopra indicato, in particolare quelli contenenti: note, commenti, annotazioni anche a mano, raffronti o richiami di qualsiasi genere.

Art. 11.

Diario delle prove scritte

Le prove scritte degli esami avranno luogo in Roma, palazzo dei congressi all'E.U.R., via Civiltà del Lavoro n. 23, nei giorni 23, 24 *e* 25 *febbraio* 1978 *con inizio alle ore* 8.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che ottengono non meno di 12/20 (dodici ventesimi) dei punti in ciascuna prova scritta. Conseguono la idoneità coloro che riportano una votazione complessiva non inferiore a novantotto punti e non meno di sei decimi in ciascuna prova orale. Non sono ammesse frazioni di punto.

Art. 12.

Graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei

I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei voti riportati.

In caso di parità di punti, si applicano le disposizioni dello art. 5, comma quarto, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e dell'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Art. 13.

Nomina dei concorrenti vincitori

Sono nominati uditori giudiziari i primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, il Consiglio superiore della magistratura ha facoltà di procedere, nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Roma, addì 5 luglio 1977

Il Ministro: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *agosto* 1977
Registro n. 19 *Giustizia, foglio n.* 302

Schema della domanda
(da compilare su carta da bollo)

Alla procura della Repubblica di .

Il sottoscritto dottor . . (le donne coniugate devono indicare prima il cognome di nascita, poi il proprio nome, indi il cognome del coniuge) chiede all'on. Consiglio superiore della magistratura di essere ammesso al concorso, per esami, a duecentonovanta posti di uditore giudiziario, indetto con decreto ministeriale 5 luglio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 31 agosto 1977.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) è nato il . . a . . . (1);

b) è residente a . . via .

e che eventuali comunicazioni relative al concorso gli vengano effettuate in . . via . . pretura di .;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (2);

e) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti (3);

f) ha conseguito la laurea in giurisprudenza il . presso l'Università degli studi di . .;

g) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente . . (4);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . (5).

Data, . .

Firma . . . . (6)

(1) Gli aspiranti che hanno superato il 30° anno di età devono indicare il titolo o i titoli in base ai quali hanno diritto alla elevazione del limite stesso.

(2) Indicare il motivo della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime.

(3) Indicare le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti o pendenze penali in corso.

(4) Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare dovranno altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi.

(5) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego. Tale dichiarazione è obbligatoria anche se negativa.

(6) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autentica da parte di uno dei pubblici ufficiali indicati nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

(9042)

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa di reclusione di Alghero

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa di reclusione di Alghero.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa di reclusione di Alghero.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Cagliari.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte di appello di Cagliari entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato.

Roma, addì 30 giugno 1977

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *agosto* 1977
Registro n. 19 *Giustizia, foglio n.* 232

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di CAGLIARI

Il sottoscritto . residente oppure domiciliato a . . provincia di . . . . in via . . c.a.p. . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa di reclusione di Alghero, indetto con decreto ministeriale 30 giugno 1977 (*Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 31 agosto 1977).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . il giorno . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . nell'anno . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso . . . ;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . .

Data, .

Firma . . . . (7)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(9043)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SAVONA

Concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Savona

Il medico provinciale avverte gli interessati che con provvedimento dell'assessore regionale alla sanità, igiene e ambiente 2 maggio 1977, n. 18, è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura delle condotte mediche vacanti nella provincia di Savona alla data del 30 novembre 1976.

Scadenza del termine per la presentazione delle domande: non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9186)

OSPEDALE DI S. BONIFACIO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario chirurgo;

un posto di assistente del centro di medicina del lavoro.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 30 settembre 1977 per il posto di primario e alle ore 12 del 31 ottobre 1977 per il posto di assistente.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in S. Bonifacio (Verona).

(9247)

SPEDALI RIUNITI « S. MARIA MADDALENA » DI VOLTERRA

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia addetto al servizio di emodialisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia addetto al servizio di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Volterra (Pisa).

(9248)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100772360)